

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

629^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-47

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-77

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 79-99

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2		
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE			
Discussione del Doc. IV-quater, n. 23	2		
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
CONSOLO (AN), relatore	2, 3		
MALABARBA (Misto-RC)	4		
MALAN (FI)	4		
ZANCAN (Verdi-U)	5		
Discussione del documento del Doc. IV-quater, n. 24	6		
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
CAVALLARO (Mar-DL-U), relatore	6		
CONSOLO (AN)	9		
CALVI (DS-U)	9		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione:			
(2978) <i>Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità</i>			
		<i>di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale):</i>	
		TURRONI (Verdi-U)	Pag. 11, 12, 13 e passim
		MAGNALBÒ (AN)	16, 17
		VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	17, 28
		BUDIN (DS-U)	17, 28
		VALLONE (Mar-DL-U)	20
		* VILLONE (DS-U)	22, 30
		BASSANINI (DS-U)	24
		GIOVANELLI (DS-U)	25
		SPECCHIA (AN)	27
		TIRELLI (LP)	27
		MALAN (FI), relatore	28
		BRUNALE (DS-U)	29
		GRILLO (FI)	31
		Verifiche del numero legale	12, 13, 16
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	29
		SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DEL GOVERNO DELLO STATO TRANSITORIO ISLAMICO DELL'AFGANISTAN	
		PRESIDENTE	23
		DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978:	
		TIRELLI (LP)	33, 38
		VILLONE (DS-U)	34
		BRUTTI Paolo (DS-U)	35
		BORDON (Mar-DL-U)	36
		BASSANINI (DS-U)	37, 39
		MALAN (FI), relatore	39
		GRILLO (FI)	39
		VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	39
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	34, 39

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Votazione finale:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 40
TURRONI (Verdi-U)	40, 41
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	40

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI**Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:**

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003):

GRECO (FI), relatore	42, 43, 45
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie	42, 44
BEDIN (Mar-DL-U)	43, 46
DONATI (Verdi-U)	45
Verifiche del numero legale	47

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 2978:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	49
--	----

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136:

Articolo 5 ed emendamento 5.7 e seguenti	Pag. 49
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno	51
Articolo 6 ed emendamenti	55
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 e ordine del giorno	58

DISEGNO DI LEGGE N. 2742:

Ordine del giorno	66
Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti	67

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA****INSINDACABILITÀ**

Presentazione di relazioni su proposte di deliberazione	89
---	----

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti	89
--------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio	47
Apposizione di nuove firme	89
Interrogazioni	89

ERRATA CORRIGE

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 23) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deliberato a maggioranza di proporre l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi e quindi la tutela ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*. Al di là del fatto che i due articoli del 2001 del senatore Iannuzzi sul caso Andreotti riflettono la sua lunga battaglia poli-

tica contro l'utilizzo dei pentiti nei processi penali, la Giunta ha deliberato sulla base di inadempienze procedurali dei magistrati, una delle quali riguarda la mancata applicazione dell'immunità per i componenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, secondo una disciplina che in difformità da quanto dichiarato dai giudici è stata ratificata dall'Italia con legge n. 1578 del 1952. Rinviando alla relazione scritta per le ulteriori motivazioni, auspica l'approvazione delle conclusioni della Giunta.

MALABARBA (*Misto-RC*). A prescindere dalle non condivisibili argomentazioni utilizzate dal senatore Iannuzzi, ritiene inaccettabile ed illiberale la permanenza nell'ordinamento penale del tipico reato di opinione che è la diffamazione a mezzo stampa. Ricordando che la sua parte politica ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per l'abrogazione di tale reato, dichiara per tali ragioni il voto favorevole alle conclusioni della Giunta. (*Applausi del senatore Compagna*).

MALAN (*FI*). Si associa alle osservazioni del senatore Malabarba, ad eccezione delle critiche sul contenuto degli articoli del senatore Iannuzzi, pur ritenendo che l'abrogazione dei reati di opinione possa essere adottata in via di fatto dai magistrati procedenti sulla base della tutela della libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione, tanto più che alla richiesta di applicazione della normativa penale si accompagna un'azione civile per il risarcimento dei danni spesso di notevole entità.

ZANCAN (*Verdi-U*). Si associa a sua volta alle osservazioni concernenti la libertà di espressione delle opinioni soprattutto allorché essa riguarda un parlamentare, sebbene nel caso del senatore Iannuzzi ritenga del tutto infondate le accuse mosse alla Procura della Repubblica di Palermo. Dichiara pertanto il voto favorevole alle conclusioni della Giunta.

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 24) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Sauro Turroni

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deliberato a maggioranza di proporre l'insindacabilità

delle opinioni espresse dal senatore Turroni e quindi la tutela ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CAVALLARO, *relatore*. La Giunta non ha inteso assumere una posizione di merito nella vicenda che vede contrapposti i senatori Grillo e Turroni, per talune pretese dichiarazioni di quest'ultimo riportate in un articolo de «la Repubblica», ritenendo comunque insindacabili le opinioni di un parlamentare, la cui eventuale valenza ingiuriosa deve essere ricondotta nel contesto di un dissenso politico e che viceversa per la portata specifica della onorabilità personale dovrebbero essere valutate da un giurì d'onore.

CONSOLO (*AN*). Le dichiarazioni del senatore Turroni rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 68 della Costituzione in quanto estrinsecano una posizione politica che caratterizza la sua attività parlamentare. È comunque motivo di soddisfazione che il senatore Turroni abbia negato di avere rilasciato quelle dichiarazioni di tono fortemente critico nei confronti del senatore Grillo e degli altri firmatari dell'emendamento, in quanto tale circostanza può contribuire a rasserenare i reciproci rapporti. Pertanto, in coerenza con le opinioni sempre sostenute in Giunta ed in Assemblea sulla base di valutazioni che prescindono dalle appartenenze politiche, il Gruppo voterà favorevolmente alle conclusioni della Giunta. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Eufemi*).

CALVI (*DS-U*). L'eventuale dubbio sulle conclusioni della Giunta, che potrebbe motivarsi nella cronologia dei fatti, è comunque fugato dalla stessa citazione del senatore Grillo, che si riferisce ad un dibattito parlamentare ed a valutazioni sulla natura dell'emendamento. È quindi evidente che l'ambito delle dichiarazioni del senatore Turroni è anche fisicamente parlamentare per cui esse ricadono nell'ipotesi dell'articolo 68 della Costituzione. Infine, esprimendo apprezzamento per la relazione del senatore Cavallaro, auspica che le controversie tra senatori vengano risolte mediante il giurì d'onore previsto dall'articolo 88 del Regolamento, senza inutili e stravaganti ricorsi all'autorità giudiziaria. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Turroni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-

legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.800.

Il Senato respinge l'emendamento 5.7.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 5.9. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,11, è ripresa alle ore 10,32.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 5.9 e respinge il 5.10. Risulta quindi approvato l'emendamento 5.11.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.0.2/1, 5.0.2/2, 5.0.2/3, 5.0.2/4, 5.0.2/5 e 5.0.2/6.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 5.0.2 (testo 2) dovrebbe essere considerato inammissibile in quanto la materia degli appalti per la concessione indiscriminata di varianti in corso d'opera con riferimento alle infrastrutture necessarie per i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006 non ha nulla a che vedere con la funzionalità della pubblica amministrazione, oggetto del decreto-legge. Chiede che la votazione sia preceduta dalla verifica numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva l'emendamento 5.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.100/1 e 5.0.100 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

MAGNALBÒ (*AN*). Non condivide il parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 5.0.800, che non reca oneri per le casse dello Stato, tendendo soltanto ad evitare ingiustificate limitazioni alle carriere dei docenti, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei. Trasforma tuttavia l'emendamento nell'ordine del giorno G5.200. (*v. Allegato A*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere condizionato sull'emendamento 6.0.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.900 e 6.0.1/12.

BUDIN (*DS-U*). L'emendamento 6.3 ha lo scopo di ripristinare il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni in materia di nomina delle autorità portuali. A tale fine si rende necessario sopprimere l'articolo 6, che consente di fatto al Governo di prevaricare la volontà delle Regioni. Questa norma, criticata da tutti i Presidenti delle Regioni e della quale lo stesso Ministro ha preannunciato la modifica, è stata introdotta con procedura d'urgenza dal Governo per risolvere la situazione verificatasi a Trieste dove al Presidente della Regione è stato proposto un unico nome, invece della terna prevista dalla legge n. 84 del 1994, rendendo così impossibile l'intesa. Si tratta pertanto di una norma precaria ma nello stesso tempo puntuale in quanto collegata alla nomina di una persona a presidente dell'autorità portuale di Trieste.

TURRONI (*Verdi-U*). Illustra gli emendamenti tendenti a modificare l'articolo aggiuntivo con il quale la Commissione propone di stravolgere i meccanismi di attuazione del principio dell'intesa tra Stato e Regioni previsti dalla legge n. 394 del 1991 in materia di nomina dei presidenti e dei consigli direttivi degli Enti parco. Con questa modifica, che di fatto attribuisce il potere di nomina al Governo, le Regioni sono chiamate ad esprimere un semplice parere: è l'interpretazione legislativa che più volte la maggioranza ha tentato di imporre, ma che è stata negata dalla giustizia amministrativa e dalla Corte costituzionale. Ricordato che i Presidenti delle Regioni all'unanimità hanno espresso un giudizio negativo su questa modifica, chiede pertanto che essa non venga accolta o, in alternativa, che vengano approvati i subemendamenti proposti.

VALLONE (*Mar-DL-U*). L'emendamento 6.0.1/12 propone una soluzione al problema che il Governo intende aggirare svuotando le competenze delle Regioni e delle Province autonome e abolendo l'istituto dell'intesa. Si propone di ricorrere, in caso di mancata intesa, ad un arbitrato affidato a soggetti terzi, sulla linea indicata anche dalla competente Commissione della Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Avverte che il relatore ha comunicato alla Presidenza il ritiro dell'emendamento 6.0.1 (testo 2). Decadono pertanto tutti i subemendamenti allo stesso riferiti.

VILLONE (*DS-U*). Apprezza il ritiro delle modifiche alla normativa sull'intesa per le nomine negli Enti parco, ma rimane il problema analogo dell'intesa sulle nomine per le autorità portuali. Al riguardo, i parametri costituzionali di riferimento sono quelli dettati dall'articolo 117 sulla potestà legislativa concorrente, dall'articolo 118 sulla spettanza delle funzioni amministrative, che competono allo Stato a meno che non ne venga dimostrata la natura unitaria, e dall'articolo 120 sui poteri sostitutivi. La

soluzione prospettata dall'emendamento 6.4 appare coerente con le indicazioni della Costituzione, ribadite dalla recente sentenza n. 27 della Corte costituzionale, avente per oggetto proprio un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Toscana contro un decreto di commissariamento dell'Ente parco delle Isole dell'arcipelago toscano: la Corte ha riaffermato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che deve esplicarsi in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto e non può declassare il ruolo di una delle parti a mera attività consultiva non vincolante. Ricordato che la giustificazione legata alla necessità di superare il blocco gestionale derivante dalla mancata intesa è stata avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato e respinta dalla Suprema Corte, invita ad adottare una soluzione che consenta di evitare ulteriori conflitti.

BASSANINI (*DS-U*). Diversamente dalla scelta operata dal Governo con la norma di cui all'articolo 6, che ripropone un'impostazione fortemente centralistica in aperto contrasto con l'indirizzo federalista di cui al Titolo V della Costituzione, la soluzione proposta nell'emendamento 6.2 appare rispettosa, oltre che del dettato costituzionale, della stessa giurisprudenza che ha riaffermato il principio delle intese rafforzate nelle scelte di natura amministrativa ricadenti nelle materie oggetto di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni, ed è volta a facilitare il raggiungimento dell'intesa affidando al Presidente della Regione la scelta di una terna di nomi all'interno della quale il Ministro possa provvedere alla nomina, prevedendo il potere sostitutivo da parte dello Stato solo in caso di inerzia delle Regioni.

GIOVANELLI (*DS-U*). Nell'esprimere soddisfazione per la sensibilità manifestata dal relatore e dal Governo con il ritiro dell'emendamento inerente la nomina del presidente e del consiglio direttivo degli Enti parco, sottolinea la forte valenza territoriale del sistema dei parchi che deve essere garantita nella fase delle nomine, individuando soluzioni che rafforzino il raggiungimento dell'intesa, analogamente a quanto proposto per l'autorità portuale. In tale direzione dichiara la disponibilità del Gruppo per la definizione di una proposta che tenga conto di tale fondamentale principio.

SPECCHIA (*AN*). La questione riguardante la nomina della dirigenza degli Enti parco nei casi in cui sia impossibile provvedervi per la mancata intesa con la Regione interessata merita un ulteriore approfondimento, stante la delicatezza delle problematiche sottese, e pertanto condivide la scelta di ritirare l'emendamento in materia, considerato peraltro che nel disegno di legge di delega ambientale vi è un impegno a rivedere la normativa al riguardo.

TIRELLI (*LP*). Condivide il contenuto dell'emendamento 6.2 nell'intento di agevolare soluzioni volte a superare l'eventuale impossibilità di procedere ad una nomina in caso di mancato raggiungimento delle intese

senza però riproporre impostazioni centralistiche in contrasto con il processo federalista avviato.

MALAN, *relatore*. Ritira l'emendamento 6.900 ed invita al ritiro del 6.0.2. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BUDIN (*DS-U*). Dichiarò il voto a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6 che stravolge quel principio di leale collaborazione tra le istituzioni rafforzato con la riforma costituzionale del Titolo V per riproporre invece una impostazione centralistica che mortifica gli enti locali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNALE (DS-U), è respinto l'emendamento 6.3 (identico al 6.800).

VILLONE (*DS-U*). Dichiarò il voto a favore dell'emendamento 6.4 che, in linea con la giurisprudenza costituzionale, propone una soluzione per la nomina del presidente dell'autorità portuale che rafforza l'intesa con le Regioni.

GRILLO (*FI*). Dichiarò il voto contrario del Gruppo all'emendamento 6.4 sottolineando l'eccezionalità della norma di cui all'articolo 6 originata dalla volontà di sbloccare la nomina del presidente del porto di Trieste, inopinatamente bloccata dal Presidente della Regione Friuli. Alla luce dei numerosi casi di commissariamento avvenuti a causa del mancato raggiungimento delle intese, è in discussione presso l'8^a Commissione un provvedimento di revisione della legge n. 84 del 1994, onde individuare nuove procedure di nomina che, pur valorizzando gli enti locali, riconoscano il potere dello Stato al riguardo.

Saluto ad una delegazione del Governo dello Stato Transitorio Islamico dell'Afghanistan

PRESIDENTE. Rivolge un saluto alla delegazione, guidata dal ministro della giustizia Abdul Rahim Karimi, presente in tribuna. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 6.4.

TIRELLI (*LP*). Dichiarò a titolo personale il voto favorevole all'emendamento 6.4. Infatti, nelle materie riservate alla legislazione concor-

rente lo Stato può disporre normative di carattere generale mentre il decreto-legge, anche in base alle dichiarazioni del senatore Grillo, rappresenta una inaccettabile norma fotografia. (*Applausi dal Gruppo LP*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), respinge l'emendamento 6.4.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Nel dichiarare l'astensione del suo Gruppo, rileva la contraddizione della posizione espressa dal senatore Grillo con la soluzione che affida al Presidente della Giunta regionale l'indicazione della terna dei candidati da sottoporre al Ministro delle infrastrutture per la nomina del presidente dell'autorità portuale. Si tratta infatti di una soluzione che non si collega al caso sollevato del presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale si è trovato di fronte ad un solo nominativo. In ogni caso è opportuno modificare la norma del decreto-legge ed accelerare l'*iter* della riforma portuale. (*Applausi del senatore Ayala*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Occorre abbandonare la logica della rivalsa e adottare una soluzione di compromesso, con spirito di leale collaborazione tra livelli istituzionali, stante l'esigenza di coniugare gli interessi nazionali e internazionali coinvolti con il rispetto delle competenze degli enti locali, tanto più nel caso di Regioni a statuto speciale. (*Applausi del senatore Castellani*).

Il Senato, con votazione palese mediante sistema elettronico, disposta dal Presidente ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, respinge l'emendamento 6.801.

BASSANINI (*DS-U*). Le dichiarazioni del senatore Grillo suscitano imbarazzo, perché sarebbe stato preferibile sopprimere l'intero articolo 6 ed accelerare la normativa in via di elaborazione in Commissione affari costituzionali. D'altra parte, la formulazione originaria dell'articolo 6, che imputa la decisione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, contrasta con il Titolo V della Costituzione. Insiste allora per l'approvazione dell'emendamento 6.2, su cui chiede la votazione elettronica e di cui indica un'ulteriore integrazione affinché nella predisposizione della terna il Presidente della Regione tenga conto delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio interessate. (*v. Allegato A*).

TIRELLI (*LP*). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 6.2 (testo 2).

MALAN, *relatore*. Ribadisce il parere contrario anche alla integrazione dell'emendamento 6.2.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 6.2 (testo 2).

GRILLO (FI). Trasforma l'emendamento 6.0.2 nell'ordine del giorno G6.200. (v. Allegato A).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno G6.200.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 6 del decreto-legge, sospende l'esame del disegno di legge n. 2978.

Votazione finale del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 30 giugno su tale votazione è mancato il numero legale. Indice nuovamente la votazione finale mediante procedimento elettronico e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,36.

TURRONI (Verdi-U). Chiede chiarimenti alla Presidenza sullo svolgimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La restante parte della seduta sarà dedicata alla discussione della legge comunitaria.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 29 giugno è proseguita la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo le re-

pliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*). Dichiarò inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 5, del Regolamento, gli emendamenti 8.100, 8.119, 8.125, 11.100, 11.102, 11.103, 11.104 e 11.105.

GRECO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno G100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, a partire dall'articolo 1 e dagli annessi allegati ed emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere favorevole condizionato sull'emendamento 1.102 e parere contrario sugli emendamenti 1.204 e 1.206.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Gli emendamenti 1.22 e 1.25 sono finalizzati a ridurre i tempi eccessivamente lunghi concessi al Governo per l'adozione dei decreti legislativi, elemento che indebolisce il potere di controllo del Parlamento. Gli emendamenti 1.28 e 1.21 configurano più correttamente il rapporto con la legislazione regionale, mentre l'1.24 estende a 60 giorni il tempo a disposizione del Parlamento per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRECO, *relatore*. È favorevole all'emendamento 1.102 in un testo riformulato, mentre si rimette all'Assemblea sugli emendamenti presentati dal Governo. Si dichiara contrario ai restanti emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Le modifiche apportate dalla Commissione svuotano nei fatti l'allegato A, ampliando di converso l'elenco delle direttive ricomprese nell'allegato B; la procedura di doppio parere rischia dunque di creare le condizioni per un blocco del recepimento della normativa comunitaria e una discesa dell'Italia nella speciale classifica, nella quale aveva faticosamente guadagnato alcune posizioni. Alla luce di tali considerazioni, il Governo mantiene gli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Menardi*).

GRECO, *relatore*. Ribadisce che le modifiche apportate dalla Commissione sono il portato dei pareri espressi dalla 2^a e dalla 5^a Commissione permanente.

DONATI (*Verdi-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, che riduce da 18 a 12 mesi il tempo a disposizione del Governo per l'emanazione dei decreti attuativi delle direttive. In tal modo sarebbe rispettata l'esigenza di pronto recepimento della normativa comunitaria segnalata dal ministro Buttiglione, che però ha imputato al Parlamento responsabilità che sono invece proprie del Governo, che si dimostra eccessivamente lento nel dare seguito alla legge comunitaria.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annunciando un voto favorevole all'emendamento, respinge l'intimidazione del Ministro nei confronti del Parlamento, visto che l'articolo in discussione concede al Governo tempi più lunghi per il recepimento delle direttive: se l'Esecutivo facesse adeguatamente lavorare gli uffici dei Ministeri il termine di 12 mesi sarebbe più che sufficiente. Chiede la verifica del numero legale sulla votazione della prima parte dell'emendamento 1.3. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Malabarba*).

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Bucciero, Centaro, Cursi, D'Alì, Degennaro, Delogu, Firrarello, Mantica, Pastore, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare a un incontro internazionale; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Giovanelli, Moncada e Novi, per attività della 13^a Commissione permanente; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti e Compagna (dalle ore 11), per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Gubert, Michelini, Rollandin e Zanoletti, per attività di rappresentanza del Senato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 23) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 23, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (procedimento penale nn. 1403/02 RGNR – 5520/03 RG GIP pendente presso il Tribunale di Monza per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – diffamazione con il mezzo della stampa)».

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi, per il quale è in corso il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Consolo, se intende intervenire.

CONSOLO, *relatore*. Signor Presidente, se lei lo consente, vorrei svolgere brevemente alcune considerazioni per poi lasciare all'Assemblea la valutazione della relazione già depositata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto ieri all'esame della Giunta e tempestivamente trasmesso a quest'Assemblea riguarda il collega senatore Iannuzzi, precisamente le opinioni dal medesimo espresse in due articoli apparsi su «il Giornale» di Milano dal titolo «Quando il giudice Falcone disse: Orlando mi fa paura» e «Violante, Caselli, De Gennaro e i misteri del caso Andreotti». (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, il senatore Consolo sta svolgendo la relazione.

CONSOLO, *relatore*. Colleghi, il caso è importante, poiché, ad avviso della Giunta a grande maggioranza, si tratta di un ennesimo tentativo di vanificare la portata dell'articolo 68 della Costituzione che, come è noto, tutela il parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio del mandato.

Che il senatore Iannuzzi, da sempre, sia protagonista di una battaglia che si può condividere o meno, ma che è una battaglia prettamente politica circa determinati processi, non è certo un mistero. Non si vede, quindi, come il Senato non possa applicare alla fattispecie la previsione di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Quello che appare sorprendente – signor Presidente, mi permetto di rimarcare la sua attenzione su questo punto per la leale collaborazione tra i poteri dello Stato – sono solo due passaggi di questo delicato procedimento, nei quali i magistrati procedenti, dimostrando realmente colpa grave (ricordo il brocardo latino per cui *culpa grave est proxima dolo*), hanno disapplicato palesemente la norma.

Il magistrato precedente, infatti, ha avuto in più occasioni la possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003: non lo ha fatto né attivando d'ufficio la procedura di «pregiudiziale parlamentare», né accogliendo – e questo è ancora più grave – le eccezioni che puntualmente erano state avanzate dalla parte. Quindi, una legge varata da questo Parlamento è stata palesemente disapplicata.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi, e questo ci deve portare a riflettere a 360 gradi sulla situazione di una parte (che mi auguro realmente assai minoritaria) della nostra magistratura.

Il pubblico ministero (verbale di udienza) ha sottolineato che il testo fondamentale da cui si ricavano le immunità dei componenti l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del quale il senatore Iannuzzi fa parte, non sarebbe stato ancora ratificato dall'Italia. Ricordo al magistrato precedente agli atti di causa che dal 21 gennaio 1952 sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 è pubblica la legge del 27 ottobre 1951, n. 1578, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949».

Quindi, io mi chiedo e vi chiedo: con quale serenità questi magistrati che, ripeto, sono assai minoritari, perché la stragrande maggioranza onora la magistratura, portano avanti il loro compito? Mi permetto di sottolineare questo punto, ripeto, nella leale collaborazione tra i poteri dello Stato, affinché la Presidenza del Senato informi gli organi competenti del Consiglio superiore della magistratura.

Per il resto, mi riporto alla relazione, raccomandando all'Assemblea, nella sua assoluta libertà, di leggere la medesima e di dichiarare applicabile l'articolo 68 del precetto costituzionale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, colgo l'occasione della discussione sull'applicazione al collega Lino Iannuzzi dell'articolo 68 della Costituzione per richiamare l'attenzione di tutti noi su un problema che più volte abbiamo sollevato e che forse varrebbe la pena di cominciare ad affrontare in termini effettivamente sostanziali. Mi riferisco al fatto che anche in questo procedimento ci troviamo di fronte ad un classico reato di opinione attraverso la cosiddetta diffamazione a mezzo stampa.

Penso che tutti i colleghi possano ben immaginare quali sono le mie opinioni sul contenuto degli articoli del collega Iannuzzi. Già in altra occasione ho avuto modo di dire che gli argomenti utilizzati dal collega mi fanno venire l'orticaria, tuttavia, proprio per questa ragione, ritengo inaccettabile che, a tanti anni di distanza dalle norme illiberali che avevano portato a queste formulazioni nel nostro sistema giuridico, ci si trovi ancora di fronte a reati di questo tipo.

Ora i magistrati possono interpretarlo correttamente o no, ma il problema sta proprio nell'ordinamento: non è accettabile che sopravvivano i reati di opinione e di diffamazione a mezzo stampa.

Ho sollevato la questione in Aula due settimane fa, sempre relativamente alla vicenda concernente il collega Lino Iannuzzi, nel momento in cui si prospettava e si prospetta tuttora – vorrei ricordarlo a tutti noi – il suo arresto per fatti che risalgono a tanti anni addietro e che tutti quanti ben conoscono.

Colgo pertanto anche questa occasione per ricordare che è indispensabile che la Commissione giustizia affronti oggi il problema di una riformulazione esatta del nostro ordinamento. Rifondazione Comunista ha presentato alla Camera un disegno di legge in tal senso; se vi è la collaborazione di tutti i colleghi potremo effettivamente superare qualcosa di inammissibile. Malgrado siano passate intere legislature, non capisco come mai non siamo riusciti a fare passi in avanti in questa direzione.

Approvando la relazione della Commissione e le considerazioni svolte dal relatore, invito l'Assemblea e tutti i Gruppi parlamentari a ragionare in tempi rapidi sul superamento di norme del nostro ordinamento del tutto inaccettabili. Mi auguro che si possa fare un lavoro comune e che si possano portare a casa dei risultati in questa direzione. Il problema non riguarda solamente il collega Lino Iannuzzi, ma la garanzia delle libertà democratiche nel nostro Paese. (*Applausi del senatore Compagna*).

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, mi associo a quanto detto dal senatore Malabarba, tranne per la parte in cui prende le distanze dalle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi negli articoli di cui si sta dibattendo.

Ritengo importante andare avanti con la riforma delle norme sui reati d'opinione. Sarebbe però sufficiente che tutti i magistrati – molti lo fanno – in particolare quelli che intraprendono le azioni giudiziarie su casi di questo genere, che poi arrivano in Aula, ricordassero che accanto agli articoli del codice penale relativi al reato di diffamazione vi è anche l'articolo 21 della Costituzione che garantisce a ciascuno di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

In altri Paesi, la semplice applicazione del corrispondente articolo della Costituzione impedisce che questi procedimenti abbiano inizio, altro che arrivare in un'Aula del Parlamento e doversi appellare all'articolo 68 della Costituzione per impedire che una semplice espressione di opinione sia punita con risarcimenti per danni del tutto immaginari.

Tutt'altro che immaginari sono invece i risarcimenti, che spesso rovinano la vita di chi si trova a dover pagare cifre assai elevate. Non dimentichiamo che una persona non deve per forza essere miliardaria o anche soltanto benestante perché scrive su un giornale o rilascia una dichiarazione alla stampa. Dunque, l'applicazione di tali norme dovrebbe cessare in virtù dell'articolo 21 della Costituzione, senza arrivare ad appellarsi all'articolo 68 della stessa.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritengo, come premessa, del tutto infondate le accuse avanzate dal senatore Iannuzzi nei suoi articoli nei confronti di vari magistrati e, in particolare, di quelli della Procura della Repubblica di Palermo.

Premettere però che le accuse sono gravemente infondate e gravemente diffamatorie, mi porta a dire immediatamente dopo che credo rientrino assolutamente nella garanzia prevista dall'articolo 68 e che siano quindi coperte dal principio di immunità per le opinioni espresse, nella sede parlamentare e fuori, dai parlamentari stessi.

Credo che questo sia un elementare principio dell'immunità parlamentare e che non dobbiamo più discuterne.

Mi associo anche alle corrette valutazioni del senatore Malabarba. Ritengo, infatti, che il principio dell'articolo 21 della Costituzione abbia avuto un'incisiva considerazione della nota affermazione di Voltaire, secondo la quale la libertà di espressione si manifesta principalmente nel consentire ai propri avversari – e Voltaire affermava che a tale scopo si poteva anche rimetterci la vita – l'esercizio di tale libertà.

Non possiamo tornare indietro su questo terreno. La libertà di espressione è un terreno di civiltà giuridica e di democrazia. Pertanto, al di là delle critiche che muovo nel merito, ritengo opportuno levarmi in questa Aula per rivendicare la libertà di espressione e l'immunità parlamentare per il senatore Iannuzzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 24) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile, nei confronti del senatore Sauro Turrone

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 24, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Sauro Turrone (procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma)».

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Turrone, per le quali è in corso il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cavallaro, se intende intervenire.

CAVALLARO, *relatore*. Signor Presidente, pur richiamandomi in gran parte alla relazione scritta, con il mio intervento vorrei puntualizzare alcuni aspetti in essa contenuti.

La questione si riferisce – la Giunta ha espresso un generale rammarico in proposito – ad un atto di citazione in sede civile, presentato innanzi al Tribunale di Roma dal senatore Luigi Grillo non soltanto nei confronti del senatore Sauro Turrone, ma anche nei confronti di un giornalista del quotidiano «la Repubblica» e del direttore responsabile del medesimo quotidiano. L'atto di citazione concerne dichiarazioni che sarebbero state rese dal senatore Turrone a «la Repubblica» e considerate un'intervista.

Occorre però precisare che nell'accertamento dei fatti, compiuto dalla Giunta consultando gli atti e le note di agenzia di quei giorni, non risulta alcuna intervista o dichiarazione in senso proprio del senatore Turrone, bensì un articolo relazionale nel quale vengono riportate dichiarazioni rese dal senatore medesimo in Senato, nel corso di una serie di dibattiti sul tema in questione.

È bene precisare questo affinché si sappia, per i rilievi che ciò può avere ai fini successivi, che la Giunta ha valutato la questione non sulla base di un'ipotetica intervista rilasciata dal senatore Turrone, ma sulla

base della risultante obiettiva di dichiarazioni rese dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni.

Entrando nel merito della vicenda e richiamandomi alla relazione, ritengo opportuno sottolineare che la questione in esame, relativa ad una nota controversia, oggetto in più occasioni di ampi dibattiti in Parlamento, sia in Commissione in sede referente sia in Aula, concerne l'introduzione di alcune norme di modifica alla legge che inibisce l'edificabilità sui suoli oggetto di incendi boschivi.

Il senatore Grillo censura in maniera specifica alcune affermazioni – in verità forti – che avrebbe proferito, nella immediatezza della fine del dibattito, il senatore Turroni e che avrebbero rappresentato una denigrazione personale e non soltanto la sia pure aspra, accentuata ed accesa espressione di una posizione politica.

La Giunta, com'è ovvio, non entra nuovamente nel merito di questa controversia vicenda – e poi spiegherò perché non lo faccia, seppur con rammarico – ma si limita a dire che l'accadimento, così come fotografato e così come la Giunta lo ha deliberato, nell'incastro creatosi tra la versione dell'attore Luigi Grillo e quella del convenuto senatore Turroni che ha reso alcune dichiarazioni, è comunque, secondo l'opinione condivisa dalla maggioranza della Giunta, coperta dal principio dell'insindacabilità di cui all'articolo 68.

Ciò in relazione al fatto che la vicenda, intesa non nella sua sistematica fotografia dei singoli episodi, ma così come illustrata tanto dal senatore Grillo quanto dal senatore Turroni, riguarda in senso lato una controversia avente senz'altro ad oggetto esclusivamente una posizione politico-parlamentare.

Vi è addirittura in questo caso se non un'immediatezza cronologica, quasi una obiettiva coincidenza ed immediatezza tra le affermazioni che si riferiscono proferite e quelli che sarebbero gli esercizi tipici della funzione parlamentare.

Quanto alla sostanza e al contenuto asseritamente ingiurioso, a prescindere dalla circostanza che il senatore Turroni dichiara di non aver personalmente pronunciato le frasi incriminate, cioè quelle dalle quali discenderebbe direttamente l'offesa, la Giunta ha comunque ritenuto che vi sia una seppur generica continenza, sempre tenendo conto che, poiché si tratta di esercizio diretto della funzione parlamentare e politico-istituzionale del parlamentare, anche la nozione di continenza debba essere interpretata, ed in tal senso espressioni che fuor di contesto potrebbero sembrare offensive e personali risultano invece palesemente finalizzate all'espressione di un dissenso meramente politico.

Ovviamente tutto ciò va detto e ripetuto – e questa è la conclusione alla quale la Giunta si è richiamata – con un profondo rammarico nella duplice direzione del senatore Grillo e del senatore Turroni, giacché la Giunta non ha inteso con questa posizione entrare nel merito delle rispettive condotte, né assolvere il senatore Turroni, né viceversa, non apprezzare la posizione del senatore Grillo.

Anzi, sotto questo aspetto la Giunta, anche prendendo questo come esempio purtroppo inopportuno e come parametro per futuri giudizi, preferirebbe in futuro che, specialmente quando vi è una controversia tra senatori, tra colleghi in carica ci si rivolgesse – e questo viene sottolineato nell'ambito della relazione, anche in questo caso senza alcuna censura per le diverse scelte discrezionali – all'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato.

Mi riferisco alla nomina di un Giurì d'onore nell'ambito del quale la Giunta, fra l'altro, potrebbe assumere tutte quelle iniziative finalizzate a tutelare l'onore e la onorabilità personale, accertando anche quelle vicende che avremmo avuto piacere di poter delibare proprio per apprezzare la posizione morale del senatore Grillo che, ribadisco, in questa nostra decisione presa a maggioranza, nessuno ha inteso neppure remotamente mettere in discussione.

In conclusione, con questo obiettivo rammarico, che non suona né di censura nei confronti del senatore Grillo, né – lo dico con altrettanta chiarezza – di apprezzamento delle affermazioni asseritamente proposte dal senatore Turroni, formuliamo l'indicazione al vostro esame.

Aggiungo un'ultima considerazione che si ricollega ad un rilievo che è stato avanzato nell'ambito della Giunta. Nel caso in cui vi fosse controversia sull'accadimento del fatto, la Giunta e l'Assemblea dovrebbero dichiarare una sorta di non luogo a procedere, un'assenza di competenza, demandando l'accertamento del fatto all'autorità giudiziaria.

Seppure con autorevoli dissensi, anche su questo punto abbiamo ritenuto di dover procedere per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, anche la Giunta, a mio avviso, può compiere una delibazione del fatto, può cioè valutarne le potenzialità, indipendentemente dalle dichiarazioni contrapposte delle parti in ordine all'accadimento del fatto. Sotto questo aspetto il giudizio di insindacabilità presuppone un accertamento di fatto che è anche un potere proprio dell'organo istruttorio e dell'Assemblea.

In ogni caso, vi era un precedente specifico, che è stato evocato, in cui, sia pure in dissenso dalle dichiarazioni del parlamentare interessato, la Giunta ha espresso un parere di applicabilità dell'articolo 68 che è poi rifluito nella decisione dell'Assemblea. Il precedente, per la ragione esposta, mi pare accettabile.

Oltre tutto abbiamo già verificato che l'eventuale rimessione degli atti all'autorità giudiziaria al solo fine di accertare se il fatto è accaduto o no potrebbe già provocare un *vulnus* alle prerogative del parlamentare, trattandosi di un giudizio prognostico rispetto all'insindacabilità che presuppone l'accertamento del fatto.

I dubbi ci sembrano fugati e dunque la relazione conclude, con le annotazioni che ho specificato, che le asserite dichiarazioni del senatore Turroni, costituendo dichiarazioni di un membro del Parlamento, ricadono come tali nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare a futura memoria che il Gruppo Alleanza Nazionale non vota a favore o contro le conclusioni della Giunta a seconda delle appartenenze politiche del soggetto di cui si tratta. Ieri ho avuto occasione di dire in quella sede che le affermazioni del senatore Turrone sono comunque coperte dalla previsione dell'articolo 68 perché interpretano una battaglia politica, condivisibile o meno, che il collega porta avanti nell'espletamento del suo mandato parlamentare.

Bisogna dare atto al presidente Crema di aver auspicato una soluzione che prescinde dall'andare innanzi all'autorità giudiziaria quando si tratti di controversie tra parlamentari. Registro altresì con soddisfazione il fatto che il senatore Turrone ha spiegato in Giunta – ed ciò è stato accertato in punto di fatto – che non c'è stata alcuna intervista al quotidiano «la Repubblica» e che le agenzie di stampa non avevano riportato le affermazioni, che sarebbero state assai sgradevoli, nei confronti del senatore Grillo e di altri colleghi, quali il senatore Eufemi, che un anno prima aveva depositato una proposta di legge, e il senatore Menardi, che mi è particolarmente caro non solo come collega di Gruppo.

L'attività della Giunta ha avuto il merito di chiarire in punto di fatto che le dichiarazioni non erano state rilasciate nel modo in cui sono state riportate e ciò è servito a rasserenare il clima tra il senatore Turrone e il senatore Grillo, che meritano entrambi profondo rispetto.

Ciò doverosamente premesso, concludo rilevando che, in coerenza con le posizioni sempre assunte in Giunta e in quest'Aula (e da qualcuno, non del Gruppo al quale mi onoro di appartenere, talvolta disattese), il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Turrone. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Eufemi*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che ho molto apprezzato, condividendola, la relazione del senatore Cavallaro: non mi riferisco solo a quella scritta, ma anche a quella orale che oggi egli ha esposto con i consueti equilibrio, chiarezza e saggezza; mi sembra che egli abbia colto effettivamente il problema.

A mio avviso, vi sono due elementi da sottolineare. Il primo consiste nel fatto che se vi è o vi potrebbe essere un dubbio circa l'accoglimento della richiesta finale del relatore esso dovrebbe essere collegato alla cronologia dei fatti, in modo da poter identificare il momento sul quale si deve intervenire giudiziariamente come fase antecedente alla battaglia parlamentare del senatore Turrone (peraltro condivisibile e meritoria).

Tuttavia, la ricostruzione che ha fatto il senatore Cavallaro mi sembra che ponga al centro della nostra attenzione non già la cronologia degli eventi, ma la citazione in giudizio con cui il senatore Grillo ha inteso introdurre il problema: quello è il punto.

Nel momento in cui il senatore Grillo si lamenta per quanto ha dichiarato il senatore Turroni nel corso della discussione dell'emendamento, è chiaro che la cronologia di cui dobbiamo tener conto si rovescia e non è più quella storicamente configurabile quale polemica antecedente al dibattito parlamentare; la nostra attenzione deve essere rivolta al dibattito avvenuto in Parlamento, oggetto della controversia giudiziaria che il senatore Grillo ha sollevato.

A questo punto credo che nessuno possa logicamente prefigurare alcun argomento col quale si possa sostenere che il senatore Turroni non abbia esercitato la propria critica nei limiti e nei modi in cui egli ha ritenuto di doverlo fare, cioè in un ambito squisitamente parlamentare, addirittura fisicamente parlamentare e, ancor di più, discutendo di un emendamento: come si fa a negare che ciò rientri nell'esercizio delle sue legittime funzioni di parlamentare della Repubblica?

Mi avvio a concludere raccogliendo un invito rivoltoci dal senatore Cavallaro, che mi sembra molto saggio. Che due parlamentari debbano vedersi contrapposti in una sede giudiziaria attraverso una querela o una citazione in giudizio mi sembra veramente stravagante e fuori dalle consuetudini del nostro Parlamento.

Vorrei che il senatore Grillo riflettesse, perché non è vero che la sua onorabilità non sarebbe stata tutelata in altra sede. Infatti, l'articolo 88 del nostro Regolamento prevede il Giurì d'onore: questa sfiducia nei confronti di tale istituto è un atto di disistima verso i colleghi e verso il Parlamento stesso.

Quindi, io credo che – e questo è un invito per il futuro – quando vi sono controversie di questo tipo non sia utile rivolgersi ad un'autorità esterna, quale è quella giudiziaria, perchè in prima battuta certamente il Giurì d'onore è lo strumento fisiologicamente e ontologicamente più corretto cui rivolgersi.

Accogliendo l'invito del relatore e sottolineandolo con forza, riportandomi a quanto ho detto circa l'oggetto della richiesta del senatore Cavallaro, credo di poter totalmente condividere le conclusioni e le argomentazioni su cui egli ha fondato la sua proposta. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Sauro Turroni.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge e sono stati accantonati gli emendamenti 1.0.500/100, 1.0.500/101, 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106, 1.0.500, 1.0.600 (testo 2), 1.0.3 e 3.0.9 (testo 2).

Ricordo altresì che sull'emendamento 5.7, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, è mancato il numero legale.

Riprendiamo, quindi, i nostri lavori dalla votazione del predetto emendamento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, come al solito ringrazio lei per consentirmi di parlare, essendo doveroso, e chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.9.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Forse, signor Presidente, c'era qualcuno disattento nel corso della votazione precedente, perciò chiedo di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (*DS-U*). Evitate di votare per 27!
Nocco, hai già i tuoi problemi, non farti condannare per altre cose.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,11, è ripresa alle ore 10,32).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.9.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Credo che tutti debbano svolgere il loro ruolo a piene mani, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi permetta di dire che «a piene mani» è un po' troppo; con una mano sola, casomai. Mi consenta pertanto di chiedere ancora una volta la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). La sua raccomandazione di svolgere il proprio ruolo «a piene mani» mi sembra sia stata accolta, Presidente.

Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ci mancherebbe anche che da parte dell'Assemblea non venissero ascoltati i miei consigli.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/3, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2 (testo 2).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, siamo piuttosto perplessi su questo ennesimo emendamento della Commissione, anche perché vorrei sapere cosa ha a che fare la modifica della legge che riguarda gli appalti per le varianti in corso d'opera con la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Sono assai curioso.

Rimarcando il fatto che sicuramente vi è larghezza interpretativa sull'ammissibilità degli emendamenti, vorrei veramente capire cosa c'entrano le varianti in corso d'opera con la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Credo che neanche la più fantasiosa delle interpretazioni possa arrivare a modificare una norma fondamentale – e poi ritornerò su questo punto – in materia di legge sui lavori pubblici.

Lei sicuramente dovrebbe ricordare quanto abbiamo lavorato nella legislatura che va dal 1992 al 1994 proprio per fissare limiti certi alle varianti in corso d'opera che erano state, quelle sì, la fonte di tutti i mali che riguardarono lo stesso Parlamento e la politica. Noi adesso stiamo intervenendo su tale aspetto sostenendo che qualsiasi variante in corso d'opera è ammissibile, purché ci siano i denari per pagare le opere così come vengono modificate.

Cosa c'entra la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione? Francamente non la vedo, anche perché, poi, in questo caso, noi abbiamo un soggetto organizzatore dei Giochi olimpici invernali di Torino nel 2006 che nulla ha a che fare con la pubblica amministrazione.

Pertanto, sono piuttosto preoccupato perché, vigente la legge speciale, quella sui Giochi olimpici del 2006, si introducono oggi ulteriori specialità proprio in un settore assai preoccupante. Al riguardo, noi abbiamo presentato degli emendamenti che purtroppo sono stati respinti; per esempio, l'emendamento 5.0.2/3, recante come prima firmataria la senatrice Donati, che cercava di porre un limite alla possibilità di introdurre varianti in maniera indiscriminata, senza osservare nessuna di quelle condizioni e di quei limiti che pure, nel corso degli anni, sono stati introdotti alla legge n. 109 del 1994 sugli appalti, che va sotto il nome di legge Merloni.

Ebbene, in tutte le modifiche che sono state introdotte nelle precedenti legislature, come in questa, nessuno si era mai sognato di mettere questo in discussione. Allora mi chiedo per quale motivo ciò debba avvenire per i Giochi olimpici, indipendentemente dalla dimensione della entità economica della variante e dalle ragioni per cui essa viene richiesta. Qui si stabilisce solamente che le varianti possono essere autorizzate, senza altra motivazione.

Noi siamo contrari, quindi, a tale emendamento. Lei, signor Presidente, ieri ha detto che questo provvedimento era inizialmente composto da otto articoli che sono poi diventati 45 e probabilmente diventeranno 48, cioè 40 in più di quelli previsti inizialmente. La cosa mi sorprende ancora di più dal momento che tutto questo passa attraverso la Commissione affari costituzionali che dovrebbe essere oltremodo attenta nei confronti di certe proposte emendative.

Noi vorremmo, quindi, che vi fosse un'attenta valutazione degli emendamenti e della loro ammissibilità, stante l'assoluta – mi permetta di dirlo – mancanza di connessione delle norme che riguardano varianti in corso d'opera (quindi, una modifica sostanziale della legge n. 109 del 1994 sugli appalti, in virtù di esigenze che si possono manifestare da parte di coloro che realizzano l'opera, senza ben conoscerne i motivi, i limiti e l'entità economica) con la funzionalità della pubblica amministrazione.

Signor Presidente, sarebbe opportuno che noi ci occupassimo di questo aspetto anche perché, come ho detto nel mio intervento di ieri sul provvedimento, viene così snaturata non solo l'essenza stessa dei decreti-legge, ma viene altresì mortificato, mi permetta di dirlo, il ruolo dello stesso Parlamento.

Su questo emendamento, infine, signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

In attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 5.0.100/1 e 5.0.100 sono accantonati.

Passiamo all'emendamento 5.0.800, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.800 riveste particolare rilevanza perché non comporta – contrariamente a quanto detto dalla 5^a Commissione permanente – nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esso consente, nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei, il passaggio dalla seconda alla prima fascia dei professori già in ruolo e il passaggio in seconda fascia di ricercatori già attivi da tempo negli atenei, risultati idonei al concorso per professore associato.

L'emendamento ha lo scopo di evitare ingiustificate penalizzazioni nella carriera dei docenti ed appare opportuna ed urgente una norma che consenta anche agli atenei esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003 di rendere operanti, con effetto dal 1° novembre 2003, almeno le chiamate e le relative nomine di docenti già in servi-

zio, prive di oneri per il bilancio dello Stato, nel prossimo decennio o nel minor periodo fino all'inizio del trattamento di quiescenza.

Non so se il parere della 5^a Commissione abbia tenuto conto di tutti questi aspetti. Credo e spero di sì; in ogni caso, chiedo al Governo quali sono le sue intenzioni nel merito.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Confermo il parere contrario.

MAGNALBÒ (*AN*). In tal caso, ritiro l'emendamento e chiedo al Governo se è disponibile ad accogliere, in sua vece, un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Magnalbò, posso accogliere un eventuale ordine del giorno come raccomandazione. Poiché tale proposta implica una revisione di quanto stabilito nell'ordinamento della funzione pubblica, diventa complicato per il Governo impegnarsi su una materia da concertare rispetto all'insieme delle problematiche concernenti la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.200?

MAGNALBÒ (*AN*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.3 proponiamo di ripristinare il principio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni, ovvero di ripristinare l'istituto dell'intesa per la nomina dei presidenti delle autorità portuali, recentemente confermato, come necessità e giusto principio, anche da una sentenza della Corte costituzionale.

Il Governo propone una norma di chiusura giustificandola con la necessità di colmare una lacuna normativa. In realtà, con tale disposizione il Governo si attribuisce la facoltà di prevaricare gli enti locali e le altre istituzioni che concorrono alla conduzione delle strutture portuali. Il problema è capire perché il Governo propone improvvisamente questa norma di chiusura, questo potere sostitutivo.

Come mai, dunque, il Governo, essendo ormai la legge n. 84 del 1944 in vigore da dieci anni e non essendosi mai posto questa necessità, propone questa norma e perché, prima ancora che questo decreto venga convertito in legge, annuncia che proporrà comunque una sua modifica per tornare all'istituto dell'intesa? Questa è la vera domanda.

La risposta la troviamo a Trieste, nella Regione Friuli-Venezia Giulia: gli enti preposti alla nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste hanno indicato un unico nominativo al posto della terna di cui alla legge n. 84 del 1994 ed essendo stato indicato un solo nominativo l'intesa che il Ministero ha proposto alla Regione non poteva considerarsi tale, ma un prendere o lasciare.

Lo stesso Ministro, poiché era stato indicato un solo nominativo, aveva nominato un commissario per azzerare la procedura di cui alla legge n. 84 del 1994. A quel punto, la Regione ha votato una norma volta a favorire l'intesa e il Governo ha elaborato questa disposizione, che consente di evitare l'intesa in funzione di una sola nomina, che in tal modo è stata imposta. Infatti, in base a questa norma e prima che essa diventi legge, è stata avviata la procedura per una nomina.

Nel frattempo, sono accaduti altri due fatti: la Conferenza dei Presidenti delle Regioni si è espressa nettamente contro tale norma, chiedendone la sospensione e annunciando che, in caso contrario, l'avrebbe impugnata davanti alla Corte costituzionale e il Ministro stesso ne ha annunciato la modifica.

Pertanto, riteniamo del tutto inutile o strumentale il voto su una norma proposta dal Governo che dimostra tutta la sua precaria e temporanea puntualità, nel senso che il suo mantenimento in vita rimane spiegabile, nell'incoerenza che il Governo e la maggioranza hanno dimostrato in relazione ad essa, soltanto in quanto essa è collegata ad un'unica autorità portuale, ovvero alla nomina di un'unica persona a capo dell'autorità portuale di Trieste. Per tali ragioni, ne chiediamo la soppressione.

TURRONI (*Verdi-U*). Gli emendamenti presentati riguardano l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione con l'emendamento 6.0.1, che ha la stessa natura dell'articolo 6, ma che concerne una modifica sostanziale alla legge n. 394 del 1991 sui parchi.

L'emendamento è stato presentato in Commissione da un collega della maggioranza e noi abbiamo ritenuto fosse d'ispirazione del Ministro dell'ambiente, al quale non riescono alcune nomine dovendo mettersi d'accordo con le Regioni in cui si trovano i parchi nazionali.

Con quell'emendamento, come si è fatto per le nomine riguardanti le autorità portuali, di fatto non si supera un problema – non è nostro l'emendamento, cerchiamo solo di limitare il danno prodotto dall'emendamento della Commissione che noi abbiamo subemendato – ma si cerca di portare i parchi nazionali nell'intera disponibilità e controllo dello Stato centrale nella figura del Ministro. Egli, infatti, non si limita a nominare il Presidente, ma addirittura il Consiglio direttivo del parco.

Come ho provveduto a stigmatizzare dal punto di vista politico nella giornata di ieri e qualche giorno fa in Commissione, tale questione ci pone due problemi. Il primo problema è di natura costituzionale, in quanto viene sminuita l'intesa, cioè un istituto che riguarda due livelli di governo non sovraordinati ma che hanno pari dignità secondo quanto stabilito anche dal nuovo Titolo V della Costituzione. In tal modo, ripeto, si riduce questo istituto ad un semplice parere che deve essere reso entro un termine di trenta giorni, decorsi i quali la questione viene affidata alla decisione del Governo.

Questo non ci pare un modo positivo di operare. Abbiamo sostenuto che tale questione fosse ispirata dal Ministro dell'ambiente perché in questi ultimi anni lo stesso Ministro ha tentato più volte di far diventare concreto questo modo di intendere le norme di legge, provando a considerare l'intesa come semplice parere, tant'è vero che su questo si è espressa più volte la 13^a Commissione, retta dalla maggioranza.

Tuttavia, tale interpretazione legislativa è stata sonoramente sconfitta dai tribunali amministrativi che hanno cancellato le nomine effettuate attraverso quella interpretazione sbagliata della norma; peraltro, in proposito vi è stata anche una sentenza della Corte costituzionale.

Adesso si cerca di porre rimedio perché vi sono alcune nomine – così come ha appena osservato un collega a proposito della nomina del presidente di un'Autorità portuale – che debbono essere assolutamente fatte, anche se al riguardo non vi è accordo tra il Ministero e le Regioni.

Ebbene, ritengo che si tratti di una questione molto delicata con un grande rilievo istituzionale e costituzionale. In tal senso, va tenuto nella massima considerazione il fatto che i rappresentanti delle Regioni si siano incontrati giovedì scorso nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e all'unanimità – siano rette da Presidenti di centro-destra o di centro-sinistra – abbiano valutato negativamente l'emendamento presentato dalla Commissione e ne abbiano richiesto la soppressione, ritenendo invasi i loro ambiti di competenza costituzionalmente garantiti.

Sono pertanto dell'avviso che tale questione vada risolta con la reiezione dell'emendamento della Commissione. Peraltro, il ministro Matteoli, proprio ieri, ha dichiarato alle agenzie di stampa di non conoscere questa iniziativa – e voglio prendere per buone queste sue dichiarazioni – che è puramente parlamentare.

Ebbene, tutte le Regioni d'Italia si sono espresse contro questo punto di vista e alcune sentenze dei tribunali amministrativi e della stessa Corte costituzionale indicano che questa strada è sbagliata. Non possiamo perciò accedere alla proposta seguendo l'indicazione del senatore Magnalbò che è stata fatta propria dalla Commissione. Gli emendamenti da noi presentati sono volti alla soppressione di tale previsione o alla sua correzione, per limitare i danni che ne conseguirebbero.

La strada maestra, a nostro avviso, è la bocciatura dell'emendamento 6.0.1 per ripristinare una condizione di parità, richiesta dalla Costituzione, fra lo Stato e le Regioni in una materia che implica la necessaria parteci-

pazione delle Regioni al fondamentale processo di individuazione dei soggetti chiamati a governare il territorio molto vasto degli Enti parco.

Devono essere bilanciate tutte le competenze in considerazione del fatto che la funzione della presidenza dei parchi e dei consigli di amministrazione è principalmente quella di tutelare la biodiversità, di proteggere le specie viventi presenti nel territorio e di promuoverne la conoscenza. Devono altresì essere garantiti i poteri degli enti locali nelle procedure che prevedono un'intesa, costituzionalmente riconosciuta.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero soffermarmi anch'io sul problema dell'emendamento 6.0.1, proposto dalla Commissione, che svuota le competenze delle Regioni e delle Province autonome. L'emendamento, che è finalizzato a dare al Ministro un potere di nomina dei presidenti degli Enti parco, sferra un attacco durissimo al nostro sistema legislativo perché l'abolizione dell'istituto dell'intesa non si limita alla questione in esame.

Questo istituto relativo alle procedure che coinvolgono le Regioni è garanzia di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Può accadere che l'intesa non si raggiunga e, in relazione a tale ipotesi, ho proposto un emendamento che consente il ricorso all'arbitrato di soggetti terzi. Alla maggioranza sfugge che la VIII Commissione della Camera ha affrontato recentemente la discussione della sentenza della Corte costituzionale del 19 dicembre 2003 che ha dichiarato non valida una nomina del Ministro intervenuta in mancanza dell'intesa.

In questo documento, predisposto dai colleghi della Camera e votato all'unanimità (perciò anche dall'attuale maggioranza), si evince, in merito all'applicazione del principio di leale collaborazione nell'attuazione delle norme procedurali relative all'intesa (norme sempre più frequenti nell'ordinamento e, fra l'altro, apprezzate dalla Corte costituzionale quale efficace strumento di adeguamento della legislazione statale al nuovo Titolo V della Costituzione) il seguente ragionamento: lo strumento dell'intesa tra Stato e Regione costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e si sostanzia in una paritetica codeterminazione del contenuto dell'atto.

Qualora si valutasse l'opportunità di individuare eventuali iniziative legislative in materia che possano contribuire al perfezionamento dei meccanismi esistenti, le relative procedure dovranno essere basate su un accordo forte fra poteri statali e regionali, in attuazione del principio di leale collaborazione. In questo quadro, potrebbero essere affrontate le seguenti questioni. In primo luogo, occorrerà giungere alla definizione di una procedura stabilizzata per la disciplina dell'intesa in ordine alla nomina degli organi di vertice degli Enti parco nazionali tra Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e Regioni nel cui territorio ricade il perimetro del parco.

In tale ambito, potrebbe in particolare prospettarsi l'opportunità di disciplinare, anzitutto, l'iniziativa per il raggiungimento dell'intesa, la cui

facoltà potrebbe essere esplicitata, estesa anche alla Regione e non limitata esclusivamente al Ministro.

Dunque, per questa procedura può essere individuata un'apposita «clausola di salvaguardia», da attivare in caso di reiterato, manifesto e ingiustificato diniego dell'intesa da parte della Regione, che tuttavia non potrà non tenere conto dell'esigenza del rispetto del principio di leale collaborazione. Al riguardo, infatti, appare opportuno prevedere la possibilità che, a conclusione di un effettivo e chiaro percorso di ricerca dell'intesa, si possa procedere, in caso di continuativo diniego da parte regionale, alla nomina dell'organo di vertice dell'Ente parco nazionale.

Anche al fine di consentire il corretto funzionamento potrebbe quindi prevedersi l'ipotesi che in questi casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sottoponga la relativa proposta di nomina ad un organo collegiale. Tale organo potrebbe essere un apposito collegio arbitrale composto da un rappresentante statale, da uno regionale e da un soggetto terzo da individuarsi sulla base dei criteri di cui alla lettera *a*) del documento della Camera che ho citato, ovvero la stessa Conferenza unificata Stato-Regioni.

Signor Presidente, già la Commissione VIII della Camera aveva indicato un percorso. Si era posto il problema che l'intesa non potesse avvenire e si prevedeva addirittura la possibilità di una modifica legislativa che consentisse di mantenere l'istituto in essere, naturalmente con un collegio arbitrale.

Mi sono permesso di riformulare il mio subemendamento 6.0.1/12, seguendo lo schema che la Commissione VIII aveva riportato in tale atto, che sottopongo all'Assemblea. Chiedo però ai colleghi, soprattutto ai più sensibili alle questioni del federalismo, come si possa parlare – per l'appunto – di federalismo e di poteri alle Regioni se questa Assemblea, e non solo questa, svuota costantemente di competenze le Regioni medesime.

Proprio oggi, sul «Corriere della Sera» il Presidente della Regione Lombardia rivendica più potere alle Regioni: mi pare che stiamo facendo esattamente l'opposto. Chiedo ai colleghi della Lega di fare attenzione nell'accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione, perché davvero darebbe un colpo alle norme che finora hanno consentito alle Regioni e alle Province autonome di confrontarsi con lealtà con i Ministeri su intese che devono essere raggiunte.

Ecco perché chiedo all'Assemblea di riflettere e, naturalmente, di approvare il mio emendamento nel nuovo testo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola ai presentatori dei successivi emendamenti e subemendamenti, comunico all'Assemblea, in quanto rilevante per la discussione, il ritiro da parte della Commissione dell'emendamento 6.0.1, anche nel testo 2, che mi sembra sostanzialmente la base del motivo del contendere. Di conseguenza, decadono tutti i relativi subemendamenti.

* VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, il ritiro appena annunciato indica una nuova valutazione da parte della maggioranza, e questo mi fa piacere. Io intendo qui illustrare l'emendamento 6.4, di cui sono firmatario, che verte esattamente sul tema.

La materia è assai delicata, come tutti i colleghi capiscono, perché siamo in un campo che ha già visto, e vede tuttora, il sorgere di importanti conflitti politici e istituzionali: la materia delle nomine e delle intese, per capirci. E allora, per avere le coordinate del tema, noi dobbiamo considerare che i parametri costituzionali rilevanti sono da un lato l'articolo 117 della Costituzione, che definisce, tra l'altro, l'insieme delle materie affidate alla potestà concorrente, nelle quali, quindi, insistono sia la potestà legislativa dello Stato che quella della Regione, dall'altro l'articolo 118, che disciplina le funzioni amministrative e, in via subordinata ed eventuale, anche l'articolo 120, con la previsione di poteri sostitutivi.

Ora, quello che dobbiamo capire *in limine*, è che nel sistema determinato da queste norme non c'è alcun parallelismo. Non abbiamo, quindi, un sistema nel quale ad una potestà legislativa corrisponde necessariamente una potestà amministrativa. Io partirei da questo concetto per sottolineare che la lettura dell'articolo 118 ci dice che le funzioni amministrative, anche quelle consistenti nelle funzioni di alta amministrazione, tra l'altro, vanno collocate, per quanto possibile, in basso.

Quindi, per metterla in termini semplici: allo Stato non compete alcuna funzione amministrativa, salvo che non si dimostri il contrario, che non si dimostri un'esigenza unitaria in ragione della quale in maniera proporzionata si definisca una funzione amministrativa corrispondente imputata allo Stato. È chiaro che si tratta di una situazione complessa.

Tra l'altro, io stesso, come i colleghi ricordano, ho avanzato proposte per semplificarla in modo radicale, proprio perché forse anche troppo complessa; proposte che non sono state accolte nel dibattito sulla riforma che abbiamo qui svolto, ma questa è la condizione normativa nella quale ci troviamo. Condizione normativa nella quale la Corte costituzionale si sta muovendo con una certa fatica, per ricondurre il sistema ad unità e determinare le condizioni di una complessiva efficienza.

Voglio richiamare all'attenzione dei colleghi una sentenza molto importante. Mi riferisco alla sentenza n. 27 del 2004, che tratta un conflitto di attribuzione originato da un ricorso presentato dalla Regione Toscana contro un decreto ministeriale di commissariamento dell'Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, conseguente alla mancata intesa per la nomina del Presidente. In sostanza, ci troviamo di fronte alla stessa fattispecie di cui in questa sede ci stiamo interessando, per quanto riguarda sia i parchi che le autorità portuali. Si tratta esattamente dello stesso punto oggetto della nostra discussione: previsione di una intesa necessaria, mancato raggiungimento dell'intesa.

La domanda è la seguente: che cosa si fa? Lo Stato, nell'ipotesi che stiamo esaminando, ha commissariato per risolvere l'*impasse*. La Regione avanza il conflitto di attribuzioni e la Corte si esprime nel modo seguente,

in un passaggio indispensabile per la comprensione e la soluzione del problema.

Attiro la vostra attenzione su un punto specifico della sentenza che leggo testualmente: «Questa Corte, nell'applicazione del principio di leale cooperazione in tema di intese, ha affermato che occorre comunque uno sforzo delle parti per dar vita ad una trattativa. Lo strumento dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione e si sostanzia in una paritaria codeterminazione» – sottolineo il termine – «del contenuto dell'atto: intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante». Sottolineo anche quest'ultimo passaggio.

Ci troviamo, quindi, di fronte proprio al caso di cui ci stiamo occupando. La Corte parla di codeterminazione paritaria; nessuna possibilità che da questa codeterminazione si passi ad una mera posizione consultiva. Quindi, ciò significa che è necessaria – qui un punto costituzionalmente non superabile – una pari partecipazione, un pari peso decisionale nel merito da parte sia dello Stato che della Regione.

La tesi che è stata proposta in questa sede, secondo cui deve esserci un modo per cui, mancando l'intesa, si deve poter decidere, è stata già avanzata specificamente dall'Avvocatura di Stato in questo giudizio ed è stata respinta dalla Corte.

Non possiamo scrivere quello che ci pare. Il testo del decreto in esame è sicuramente incostituzionale per le autorità portuali. Ugualmente, il testo di cui si è discusso per i parchi è sicuramente incostituzionale. Adesso per i parchi mi sembra sia stata avanzata una proposta di emendamento, di possibile accordo, ma non l'ho ancora esaminata. In ogni caso, vorrei che fosse chiaro un punto: la Corte dice che debbono esserci procedure per l'intesa; devono esserci reiterate trattative e, comunque, non si può consentire che la decisione ultima spetti puramente e semplicemente allo Stato. Come sottolinea la Corte, in questo modo sarebbe fin troppo facile, avanzando una proposta inaccettabile, non raggiungere l'intesa, per poi attivare i meccanismi che consentono di azzerare la potestà delle Regioni.

Può darsi che ciò non piaccia, ma si tratta del contesto costituzionale nel quale ci muoviamo. Queste sono le coordinate costituzionali.

Quindi, laddove c'è l'intesa necessaria, non esiste alcuna possibilità, conformemente alla Costituzione, di sostituirla con meccanismi che in ultima analisi portano al risultato di espropriare la Regione da una codeterminazione del risultato.

Capisco allora, signor Presidente, che nel caso del conflitto di attribuzione della Regione Toscana siamo di fronte ad uno dei tanti episodi di occupazione delle pubbliche amministrazioni, in cui questo Governo si è dimostrato più versato che nella difesa delle tasche dei cittadini italiani. Ma cerchiamo almeno di non aggravare la situazione e di determi-

nare le condizioni per ulteriori conflitti, che potrebbero solo avere lo stesso esito della sentenza n. 27 del 2004.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 6.2, che propone una soluzione operativa e positiva. Vorrei prima ricordare però che stiamo affrontando una questione politico-istituzionale rilevante, sia che si parli dei vertici delle autorità portuali, sia che si parli dei vertici degli Enti parco, dove peraltro la questione sembra risolta o rinviata ad altra data (ma ne parlerà il collega Giovanelli).

Sappiamo che con il Titolo V si è avviata una trasformazione verso un modello di tipo federale. Non ci siamo ancora arrivati; c'è qualcuno che, a nostro avviso, propone di andare con la *devolution* addirittura oltre, però sicuramente una trasformazione è in corso.

Ebbene, mentre è in corso questa trasformazione assistiamo, signor Presidente, a costanti tentativi di rivincite centraliste, a costanti tentativi di riaffermare poteri dell'amministrazione e del Governo centrale anche laddove il testo costituzionale ormai in vigore afferma chiaramente il contrario. Attenzione, perché questo alimenta la conflittualità.

La conflittualità tra Stato, Regioni ed enti locali è alimentata dal fatto che troppe amministrazioni e troppi organi istituzionali non intendono rispettare le competenze e le autonomie scritte nella nostra Costituzione. Se si vuole cambiare il Titolo V, se si vuole tornare indietro, verso un maggior centralismo, lo si faccia e vediamo se queste proposte hanno la maggioranza in Parlamento, ma finché non lo si farà queste disposizioni costituzionali andranno rispettate anche laddove non piacciono. Altrimenti, il rischio (che, ahimè, in questi ultimi mesi si è concretizzato molte volte) è che poi intervenga la Corte costituzionale e dichiari ciò che deve dichiarare, e cioè che la Costituzione va rispettata e le leggi che la violano sono dichiarate costituzionalmente illegittime.

Ora, la sentenza che ricordava il collega Villone, la n. 27 del 2004, non è un caso isolato; ci sono state numerose sentenze che in questi ultimi mesi sono andate nella stessa direzione. Vorrei ricordare la più estesa, la n. 303 del 2003 (relatore Mezzanotte), e la n. 6 del 2004.

Non è possibile, nelle materie di competenza concorrente, e a maggior ragione in quelle di competenza esclusiva delle Regioni, espropriare queste ultime del potere quanto meno di codeterminare le scelte amministrative con il Governo e con i Ministeri. La soluzione più avanzata è quella dell'intesa, ma, dice la Corte costituzionale, dell'intesa forte. Intesa forte significa che se la Regione non è favorevole occorre cercare un accordo; non si può pensare di retrocedere la competenza delle Regioni ad una competenza puramente consultiva. Questo punto è chiarissimo in tutta la giurisprudenza costituzionale più recente ed è stato ripetutamente reiterato.

Allora, cosa si può fare? Signor Presidente, sicuramente non si può fare quello che l'articolo 6 propone; quello che propone per le Autorità portuali è ciò che la Commissione proponeva per gli Enti parco, cioè una procedura che, alla fine, conduce ad una determinazione del Governo,

del Ministro competente, prescindendo da un'intesa con la Regione. Si può invece, nell'ambito dell'attuale sistema costituzionale, come noi proponiamo con l'emendamento 6.2, cercare una procedura che faciliti l'intesa.

Ebbene, noi proponiamo che, laddove non si raggiunga l'intesa, il Governo chieda alla Regione di indicare una terna di nomi per la presidenza dell'autorità portuale (questo, in base alla giurisprudenza della Corte, è pienamente coerente con il Titolo V) e che il Consiglio dei ministri scelga nell'ambito di questa terna; quindi, si giunge ad una decisione che, però, avviene nell'ambito di nomi che hanno trovato il consenso – o la proposta – della Regione.

Prevediamo anche che se il Presidente della Regione non provvede all'indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta indirizzatagli dal Consiglio dei ministri, si possa allora applicare l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione: decide il Consiglio dei ministri nell'esercizio di un potere sostitutivo di fronte all'inerzia della Regione.

Una procedura del genere spinge verso l'intesa, la facilita e garantisce che si arrivi comunque ad una nomina in tempi certi. È un tentativo che, dal punto di vista costituzionale, rientra pienamente nel quadro delle disposizioni del Titolo V (articoli 117, 118 e 120) della Costituzione. Ha, inoltre, il pregio, signor Presidente, di arrivare comunque alla nomina del presidente dell'autorità portuale in tempi brevi e certi; però, non scavalca le Regioni e spinge verso l'intesa.

Naturalmente, se il Presidente della Regione non fosse in grado di presentare al Governo, entro il termine stabilito, una terna di nomi, *imputet sibi*: è responsabilità della Regione e in questo caso è pienamente legittimato l'intervento sostitutivo del Governo attraverso una decisione del Consiglio dei ministri, perché saremmo di fronte ad un'inerzia della Regione e quindi costituzionalmente vi sarebbero i presupposti per applicare l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, cioè l'intervento sostitutivo dello Stato centrale, del Governo.

È un tentativo, come vede, signor Presidente, per trovare una soluzione che non presti il fianco all'unica obiezione, di fronte alla soluzione, che prioritariamente la Corte costituzionale indica, cioè l'intesa forte. Cosa succede se le due parti si incaponiscono e l'intesa non si raggiunge?

La procedura che noi proponiamo serve ad evitare che l'intesa impossibile tra due soggetti ciascuno irrigidito nelle proprie scelte conduca alla paralisi. Con questo meccanismo procedurale la paralisi non c'è e si può pervenire in tempi rapidi ad una decisione e quindi anche alla copertura di importanti incarichi istituzionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ancora due richieste ulteriori d'intervento. Concederò tre minuti di tempo a ciascuno, perché non vi possono essere sei emendamenti e otto colleghi che intendono illustrarli.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6.0.1/14, al quale aggiungo la firma.

La mia esposizione sarà molto breve, perché me lo consente la ragionevolezza con la quale il relatore, senatore Malan, il proponente in Commissione, senatore Magnalbò, e il ministro Matteoli, consultato indirettamente, hanno acceduto all'idea di ritirare l'emendamento che modificherebbe sostanzialmente l'istituto dell'intesa, almeno per quanto riguarda il sistema nazionale delle aree protette.

Vorrei ringraziarli per la sensibilità mostrata nell'aver preso in considerazione le obiezioni di natura costituzionale e politica avanzate e per aver rinviato un problema di cui riconosciamo l'esistenza, come ha detto il ministro Matteoli, ad una soluzione da individuarsi nell'ambito di un'iniziativa legislativa esaminata dalla Commissione competente.

Approfittando della vostra pazienza dirò che, l'intesa – croce e delizia del rapporto Stato-Regioni e punto delicato di governabilità riguardo a diverse questioni – non è una trappola, ma un passaggio difficile, teso a garantire non soltanto un astratto equilibrio di poteri e di principi, ma anche l'efficienza della decisione. I parchi non sono enti come altri, sono enti territoriali.

Il sistema nazionale delle aree protette, forse, può essere ben percepito a Piazza Venezia se si guarda il grande cartellone esposto su un palazzo di fronte all'Altare della Patria. È una grande ricchezza nazionale, ma è anche un sistema istituzionale territoriale del Paese.

Se non vogliamo farlo diventare un sistema statale di aree protette o di prefetture ministeriali e farlo essere invece un vero sistema territoriale qualificato del nostro Paese, è necessario un certo livello di convergenza. L'intesa è lo strumento giuridico e il suo raggiungimento presuppone uno sforzo. Non a caso, le stesse associazioni ambientaliste, notoriamente centraliste e sospettose nei confronti del cedimento degli enti locali sull'ambiente, hanno contestato questa idea.

Credo si debba lavorare seguendo le indicazioni delle associazioni ambientaliste, della Conferenza Stato-Regioni, ma anche del ministro Matteoli, per affrontare il problema. Il modello – lo dico ai fini del lavoro della Commissione – proposto dal collega Bassanini per le autorità portuali è importante. Faccio presente che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) per la scelta del direttore opta proprio per questa procedura: uno dei soggetti chiamati a decidere predispone la terna e l'altro sceglie. In questo modo, il prescelto, direttore o presidente, risponde egualmente ai poteri nazionali statali e a quelli regionali e locali.

Questa doppia responsabilità è richiesta ai vertici del parco. Qualunque meccanismo si individui, esso non deve squilibrare la paritaria codeterminazione richiesta da queste e altre sentenze della Corte costituzionale e deve soprattutto assicurare la responsabilità verso il Ministro dell'ambiente, che deve restare il punto principale di riferimento del governo dei parchi, e verso le collettività territoriali, rappresentate dalle Regioni.

Esprimo comunque la mia soddisfazione e la disponibilità del nostro Gruppo a collaborare e a trovare soluzioni al problema, che rimane aperto, fermo restando il valore del principio e dell'istituto dell'intesa.

SPECCHIA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (*AN*). Signor Presidente, affinché ne rimanga traccia negli atti del Senato, contrariamente a quanto affermato dal senatore Turrone e da altri colleghi, faccio presente che il ministro Matteoli non ha nulla a che fare con la vicenda dei presidenti dei Parchi.

Il collega Magnalbò, lodevolmente, appoggiato in questo da altri colleghi della 1ª Commissione, ha ritenuto di affrontare una questione vecchia, già esistente nella passata legislatura, quella della difficoltà delle intese tra Ministero, Ministro e Regioni ogni qualvolta non vi sia accordo e Governo centrale e Regioni si trovino su posizioni politiche diverse.

Il problema, quindi, esiste. Sono venuto a conoscenza della vicenda a cose fatte. Certamente, non dovevo essere io il primo a saperlo; tuttavia, insieme con i colleghi della Commissione ambiente ci occupiamo da anni di questi problemi e avremmo quindi voluto dare il nostro contributo. Se lo avessimo saputo prima, avremmo consigliato di non presentare e accogliere quell'emendamento in Commissione.

Quando l'abbiamo saputo, abbiamo suggerito di ritirarlo, perché nel disegno di legge delega che sarà al nostro esame fra poco – ecco perché ognuno si deve occupare delle questioni che conosce – vi è una parte che delega il Governo a rivedere la normativa sui parchi. Quella potrà essere l'occasione per riesaminare anche questo aspetto.

In ogni caso, una questione così delicata, attinente il rapporto tra Stato centrale e Regioni, in una materia altrettanto delicata come quella dei parchi, non poteva essere affrontata attraverso l'accoglimento di un emendamento da parte, oltretutto, di una Commissione non competente per materia, anche perché la questione medesima necessita di ulteriori approfondimenti e intese con le Regioni al fine di uscire dall'attuale situazione.

Ringrazio il senatore Magnalbò e gli altri colleghi della 1ª Commissione permanente che hanno posto il problema e li ringrazio ancora di più per aver responsabilmente ritirato i loro emendamenti.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole sull'emendamento del senatore Bassanini, soppressivo dell'articolo, per le stesse motivazioni avanzate nel corso dell'illustrazione. Mi risulta peraltro che in 8ª Commissione si è utilizzato lo strumento del decreto, ma ponendo chiaramente le basi affinché sia l'ultima volta che tale strumento venga utilizzato.

Pertanto, in sede di approvazione di questo disegno di legge, esprimiamo il nostro favore alla soppressione di questa disposizione, che dovrà

comunque essere ripresa per raggiungere l'obiettivo finalizzato all'instaurazione di meccanismi di accordo volti a superare, da una parte, il centralismo espresso da questa norma e, dall'altra, l'inefficienza derivante dalle mancate intese.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di illustrazione degli emendamenti e pertanto vi invito a chiedere la parola solo in relazione ai singoli emendamenti da illustrare.

Comunico che abbiamo il parere della 5ª Commissione soltanto fino agli emendamenti all'articolo 6, per cui dopo la votazione degli emendamenti ad esso riferiti dovremo sospendere l'esame del provvedimento.

Prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, tenderemo di votare il disegno di legge di delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, che richiede la presenza del numero legale e che ogni volta ha visto fallire i nostri tentativi di votazione.

Auspicherei, pertanto, che tutti si adoperassero, attraverso i rispettivi Gruppi, per avvisare i senatori di partecipare alla votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.800, 6.4, 6.801, 6.2. Il 6.900 è stato da me ritirato.

Per quanto concerne l'emendamento 6.0.2, del senatore Grillo, invito il presentatore a ritirarlo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3, identico all'emendamento 6.800.

BUDIN (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (*DS-U*). Signor Presidente, desidero invitare l'Assemblea del Senato a considerare la portata della norma che ci accingiamo a votare.

Come ho sottolineato in fase di illustrazione degli emendamenti e come è stato evidenziato anche da altri colleghi, siamo ormai allo stravolgimento della concezione del nostro sistema democratico. Infatti, o ci si richiama alla concezione della collaborazione e al principio della leale collaborazione tra le diverse istituzioni, oppure si fa riferimento all'impostazione dello Stato centralista, per cui le decisioni le prende il Governo, punto e basta!

Questa seconda concezione è contemplata dalla norma contenuta nell'articolo 6 che ci accingiamo a votare. Come dicevo, desideriamo invece

ripristinare l'istituto dell'intesa e della collaborazione tra le nostre diverse istituzioni democratiche.

Sottolineo, ancora una volta, che la volontà di affermare il principio e l'istituto dell'intesa è stata manifestata in questi giorni non soltanto da parte dei Presidenti delle Regioni, ma anche da parte dello stesso Ministro competente. Ciò sta a dimostrare che la norma, così come proposta, ha una finalità precisa e temporanea; quindi, non possiamo permetterci di contraddire la nostra attività legislativa approvando un provvedimento di questo tipo.

Invito, quindi, i colleghi a votare la soppressione dell'articolo 6; anzi, precedentemente avevo invitato la maggioranza e il Governo a ritirare tale articolo.

BRUNALE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 6.800, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi ricordo che successivamente è prevista la votazione finale del disegno di legge delega n. 1184, per cui è prevista la presenza del numero legale. Quindi, cerchiamo di rimanere in Aula.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 6.4. Ho richiamato poc'anzi la sentenza n. 27 del 2004 della Corte costituzionale, che, peraltro, come ricordava il collega Bassanini, è solo un esempio di un complesso filone giurisprudenziale che per molti versi ha toccato il tema dell'attuazione del Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto riguarda il principio della cooperazione, dell'intesa, della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni nell'ambito della normativa costituzionale.

Abbiamo presentato l'emendamento 6.4 perché il testo governativo, cioè quello che si intende portare all'approvazione dell'Assemblea, è palesemente in contrasto con i principi che ho richiamato traendoli dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

La Corte afferma, in sostanza, che si deve garantire una paritaria co-determinazione anche, ove necessario, attraverso reiterati tentativi, cioè mediante procedure che promuovano e favoriscano l'esito del raggiungimento dell'intesa e non consentano allo Stato di determinare le condizioni del suo mancato conseguimento per poi attivare meccanismi sostitutivi.

La sentenza, intervenuta a seguito del ricorso della Regione Toscana, si inserisce nell'ambito delle pronunce della Corte che stanno dando una lettura del Titolo V, di un tessuto normativo complesso che non si è voluto duale, ispirato alla separatezza delle competenze, e che per questo motivo è difficile ricondurre ad una sistematicità connotata da efficienza e immediatezza delle decisioni.

Ripeto ancora una volta che la semplificazione è possibile e io stesso, in occasione della discussione della riforma costituzionale, ho proposto radicali semplificazioni che la maggioranza non ha, però, inteso in alcun modo prendere in considerazione.

Il ragionamento della Corte, che ha ad oggetto l'autorità del parco nazionale, con riferimento al caso sollevato dalla Toscana, è applicabile tal quale alle autorità portuali. Le coordinate di costituzionalità sono identiche e vorrei che questo aspetto fosse chiaro ai colleghi. Con ogni evidenza, il testo governativo è incostituzionale a prima vista, perché la procedura non tende a favorire l'intesa. La brevità del termine previsto nel testo impedisce che vi siano reiterati tentativi e ci dà la certezza che la procedura non risponde alle esigenze poste dalla Corte.

L'emendamento 6.4 disegna, invece, una procedura che tiene conto degli orientamenti giurisprudenziali, creando il contesto normativo nel quale possano vivere i reiterati tentativi cui la Corte fa specifico cenno.

L'emendamento si fa carico anche dell'esigenza prospettata dalla maggioranza, che si potrebbe peraltro contestare nel principio (ma non vogliamo farlo); delinea, però, un modello normativo che risponde meglio ai principi enunciati dalla Corte costituzionale.

Si potrebbe prevedere un modello diverso da quello proposto nell'emendamento 6.4, ma deve essere comunque un modello radicalmente alternativo rispetto al testo del decreto-legge, che nella definizione letterale è assolutamente lontano dalle coordinate costituzionali.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, credo abbia ragione il senatore Bassanini quando richiama l'attenzione dell'Assemblea ponendo l'accento, in premessa, sul fatto che stiamo trattando questioni importanti.

Il mio Gruppo voterà contro l'emendamento 6.4 e quelli successivi, sostenendo la linea del Governo; desidero, però, informare tutti i colleghi che l'8^a Commissione permanente del Senato sta procedendo alla rivisitazione della legge n. 84 del 1994.

Si tratta di una legge davvero positiva, che ha consentito al nostro Paese di rilanciare il sistema portuale, che solo dieci anni fa era soccombente rispetto ai porti del Nord Europa. Tuttavia, è una legge che, specie negli ultimi tempi, per i commissariamenti avvenuti in varie autorità portuali, deve essere modificata, se è vero, come è vero, che sono stati commissariati i porti di Savona, di Ancona, di Livorno, di Trieste e quant'altro.

Secondo noi, dunque, vanno riviste le attuali procedure per la nomina del presidente dell'autorità portuale, di cui alla normativa del 1984: questa è la convinzione di tutta la maggioranza della Commissione.

Abbiamo di fronte però un nuovo scenario, hanno ragione i senatori Villone e Bassanini. La modifica del Titolo V della Costituzione ha introdotto sull'argomento una competenza di natura concorrente: vale a dire che sia le Regioni che lo Stato partecipano alla codecisione in merito alla nomina dei presidenti delle autorità portuali. La materia concorrente, ovviamente, presuppone che le Regioni non siano umiliate, ma anche che lo Stato non debba subire più di tanto i ricatti delle Regioni medesime.

Si è però determinato un caso che ha originato l'iniziativa del Governo. In Commissione, nel dibattito, siamo molto più avanti rispetto alle cose che sono state dette qui. La Conferenza delle Regioni ci è venuta incontro e ha persino ipotizzato una soluzione che non coincide con la proposta che avete presentato questa mattina (lo dico ai colleghi Bassanini e Villone), ma che è volta a far sì che sia individuata una terna secca dal Presidente della Regione e vi sia una scelta secca del Ministro, che deve scegliere in quella terna. Quindi, si tratta di proposte diverse da quelle qui emerse: si tratterà di vedere se la Commissione e l'Assemblea, quando esamineremo il disegno di legge di riforma, intenderanno accoglierle.

Il punto, adesso, qual è? Mi rivolgo in particolare ai colleghi della Lega, che hanno fatto un'osservazione molto acuta, ma occorre che sappiano. Il caso nasce perché per un importante porto del nostro Paese, a valenza non regionale ma internazionale, il Comune, la Provincia, la ca-

mera di commercio e le categorie economiche avevano indicato un nominativo.

Senza alcuna motivazione, il Presidente della Regione ha negato che questi avesse le qualità, la capacità e la competenza per assicurare questa prestigiosa funzione. Si è dunque determinata una situazione di paralisi. Il Presidente della Regione ha esercitato un diritto di veto (senza motivazione, perché gli elementi oggettivi, il *curriculum*, la professionalità, l'esperienza e le competenze c'erano tutte, in capo al soggetto individuato) e a quel punto si è originata la paralisi e quindi l'ipotesi di un commissariamento.

Per superare l'*impasse*, è successo che, mentre si stava discutendo (vorrei che i colleghi della Lega prendessero atto di quanto sto dicendo) per cercare una composizione bonaria tra Governo e Regione Friuli-Venezia Giulia, la stessa Regione ha autonomamente approvato una propria legge.

In tale legge, secondo la mia opinione disattendendo il dettato del Titolo V della Costituzione, la Regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che i porti sono di sua competenza e che il porto di Trieste è, dunque, suo: l'ultima parola in merito, quindi, non spetta al Governo centrale, ma al Presidente della Regione. Il Governo, quindi, può anche fornire una indicazione, ma la scelta resta sua.

La scelta operata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con questa legge regionale (nei confronti della quale mi risulta che il Governo centrale sia ricorso alla Corte Costituzionale per palese incostituzionalità) è stata una provocazione politica che ha originato l'iniziativa del Governo. Il Governo, infatti, non pensava di arrivare a tanto (secondo quanto abbiamo acquisito ed è agli atti del dibattito svolto in Commissione), ma di fronte ad una provocazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e del suo presidente ha adottato questa norma.

Si tratta di una norma eccezionale, che, secondo la mia opinione (lo dico ai colleghi), sarà sicuramente superata nel disegno di legge che stiamo approntando. Il Governo, infatti, di fronte ad una paralisi, di fronte al fatto che non si riesce a raggiungere un'intesa, non potendo arrivare al commissariamento si rivolge per la scelta al Consiglio dei Ministri. Così stanno le cose, a questo punto.

Non c'è, quindi, nessun tentativo di umiliare le autonomie locali, nessun tentativo di fare soprusi costituzionali, misconoscendo i poteri e le competenze delle Regioni. Si vuole soltanto porre rimedio ad una situazione originata da una provocazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, disattendendo le indicazioni di tutti gli enti locali, avanzate per ben due volte (perché la terna è stata indicata due volte); si vuole superare questa *impasse*, sapendo che il Governo dice – e secondo me è nel giusto – che in questa materia il potere d'iniziativa del Governo comunque rimane.

Sarebbe piuttosto problematico – se non difficile, a parer mio – dimostrare che porti della valenza di Trieste, di La Spezia, di Livorno debbano essere ricondotti ad una esclusiva competenza regionale, atteso che hanno un'importanza economica che non ricade solo nei confini della Re-

gione di appartenenza. Non è così: i porti sono strutture di valenza internazionale e, in quanto tali, è giustificato un potere di nomina, di decisione del Governo centrale che, nel caso della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, si voleva disattendere ed umiliare.

Per questo motivo, con l'impegno a rivedere la questione e svolgere un apposito dibattito in sede di riforma della legge n. 84 del 1994, che stiamo approntando, in questo passaggio inviterei i colleghi della Lega, e in particolare il senatore Tirelli, a riflettere. Ritengo si debbano respingere questi emendamenti ed approvare il testo del Governo.

Saluto ad una delegazione del Governo dello Stato Transitorio Islamico dell'Afghanistan

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi comunico che è presente in Aula una rappresentanza del Governo dello Stato transitorio Islamico dell'Afghanistan, guidata dal ministro della giustizia Abdul Rahim Karimi, a cui l'Assemblea rivolge il proprio saluto. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto sull'emendamento 6.4.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, premetto che parlo a titolo personale e non a nome del mio Gruppo. Ho ascoltato le argomentazioni dei colleghi Grillo e Bassanini. Non voglio entrare nel merito della direttiva sul porto di Trieste, ma pongo una questione di metodo: non è possibile che in quest'Aula si facciano dei provvedimenti fotografia.

Dal mio punto di vista, ad una stortura come quella che ha denunciato il collega Grillo da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia non si può contrapporre un'altra stortura. Dire che il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha compiuto un abuso di potere, proponendo come rimedio un altro abuso di potere che, a mio avviso, va contro la Costituzione attualmente in vigore, soprattutto in materia di legislazione concorrente, non è accettabile. Pertanto, personalmente, voterò a favore degli emendamenti soppressivi oppure modificativi di questa norma.

Qual è l'alternativa? Se è vero che ci sono due storture, è possibile che questo Senato non sia in grado di mettere a punto una norma di chiusura che metta fine ad entrambe? Non focalizziamo l'interesse legislativo sulla risoluzione di un problema contingente; risolvendo questo problema, ne apriremmo altri, e noi non siamo disposti a farlo.

La legislazione concorrente, fra l'altro, non prevede che si dettino norme di dettaglio di questo tipo; prevede che ci siano indirizzi generali, una norma generale da parte dello Stato centrale, sulla cui base poi le Regioni legiferano su materie loro riservate.

Questo non mi sembra, dunque, un esercizio corretto della legislazione concorrente. (*Applausi dal Gruppo LP*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Collegli, visto il numero degli interventi e delle richieste di votazioni con scrutinio simultaneo che mi sono stati preannunciati, credo che saremo costretti all'armonizzazione dei tempi, perché altrimenti rischieremo di non approvare questo provvedimento entro il termine indicato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Proteste dal Gruppo DS-U relativamente alla regolarità delle votazioni*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.801.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, nel preannunciare l'astensione del mio Gruppo sulla votazione di questo emendamento, approfitto per dire quanto segue.

Forse esiste ancora una soluzione alla controversia che si è aperta in questo momento. In Commissione abbiamo individuato – questa è la grave contraddizione nella quale cade il presidente Grillo – una soluzione al problema che si è presentato nel punto della legge ora al nostro esame. La soluzione è dare ai Presidenti delle Giunte regionali il potere di individuare una terna di nomi all'interno della quale il Ministro può effettuare la sua scelta.

Nel caso specifico, a differenza di quanto afferma il presidente Grillo, si è verificata una situazione assai grave. Invece di presentare una terna di nomi di concerto tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro, è stato presentato un solo nominativo. È chiaro che ciò rappresenta indubbiamente una violazione della legge la quale prevede l'individuazione di tre nominativi. Se il soggetto proponente, che deve obbligatoriamente individuare la terna, presenta un solo nome, costringe colui che deve decidere o a commissariare o ad andare nella direzione voluta dai proponenti.

Nel caso in questione manca, quindi, la terna. Il Presidente della Giunta regionale ha sollevato il problema ed ha inteso risolverlo attraverso una norma. Questo è il punto. Non si tratta di alcuna offesa.

Se il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia non ha ragione, minore ancora è la ragione del Ministro dei trasporti, il quale ultimo sostiene che a questo punto è il Consiglio dei Ministri a dover prendere la decisione senza considerare l'esigenza di rispettare la terna perché, in base alla formulazione della norma, può decidere come vuole.

Stante tale situazione e avendo la possibilità di risolvere il problema con la legge proposta, sarebbe opportuno non lavorare su un provvedimento che modifica la legge che stiamo per introdurre e che è chiaramente sbagliata. Per questo motivo, qualunque emendamento cassi la posizione portata avanti dal Governo può andare nella direzione giusta, perché apre la strada alla soluzione legislativa.

Nel caso in cui dovessimo approvare la norma nel testo formulato e dovessimo incontrare difficoltà nel varo della legge di riforma portuale, questa norma sbagliata rimarrebbe in vigore. A mio giudizio, entreremmo in tal modo in una gravissima contraddizione.

È necessario, pertanto, emendare questo punto e procedere con la riforma portuale avendo libere davanti a noi tutte le possibilità. (*Applausi del senatore Ayala*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Mi sembra che il senatore Brutti abbia in parte centrato la questione.

Dobbiamo uscire da quella che rischia di essere una sorta di logica di rivalsa, come è stato compreso anche da alcuni colleghi della maggioranza. Non è particolarmente esaltante il fatto che i diversi livelli istituzionali si comportino secondo logiche di questo tipo.

Nella questione oggetto della nostra discussione è in gioco un problema che reputo centrale, cioè la composizione fra un interesse che è indubbiamente non solo nazionale ma anche internazionale e il rispetto della centralità delle scelte provenienti dal territorio e in particolare dagli enti locali, soprattutto da quelle Regioni che hanno poteri e autonomie speciali riconosciute non solo dalla riforma costituzionale (che speriamo andremo ad approvare in un testo molto corretto rispetto a quello licenziato dal Senato), ma anche dall'attuale Costituzione.

Non possiamo dimenticare questo aspetto proprio nel momento in cui discutiamo di una riforma di carattere costituzionale che, fra l'altro, ha come sua centralità il problema del decentramento, dell'autonomia e addirittura del federalismo.

Quindi, torno a dire, il problema è quello di evitare di procedere in una logica francamente davvero poco esaltante, come quella che ha caratterizzato il Governo con questo decreto-legge. Da questo punto di vista, a me pare che, oltre a votare gli emendamenti che modificano il testo (quelli soppressivi non hanno avuto l'approvazione di questa Assemblea), occorre trovare rapidamente – come, del resto, mi sembra si sia affermato in alcune discussioni svolte in Commissione – una ragionevole soluzione che tenga conto di un elemento intermedio di compromesso fra tali esigenze, in uno spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali.

Questo è il tema, voglio dirlo anche al collega Grillo; non quello di ricostruzioni, glielo dico molto sinceramente, palesemente interessate che gli sono state evidentemente riferite e che egli ha poi riportato in quest'Aula. (*Applausi del senatore Castellani*).

PRESIDENTE. Stante la probabile incertezza sull'esito della votazione dell'emendamento 6.801, procediamo alla stessa mediante votazione a scrutinio palese.

Metto ai voti l'emendamento 6.801, presentato dal senatore Bordon e da altri senatori, mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, dopo l'intervento del presidente Grillo, vorrei sottolineare che siamo di fronte ad una situazione abbastanza imbarazzante.

Se infatti il presidente Grillo avesse svolto il suo intervento diciamo mezz'ora prima di votare l'emendamento soppressivo dell'articolo, avremmo potuto prendere atto che la Commissione era già avanti nell'indicazione di una soluzione legittima, cioè rispettosa della Costituzione e quindi anche dei poteri e delle competenze delle Regioni, e a quel punto avremmo potuto proporre di eliminare questo articolo del decreto-legge e di prevedere una corsia preferenziale per l'*iter* del provvedimento in Commissione. Il presidente Grillo ha però parlato dopo che l'Assemblea aveva respinto l'emendamento soppressivo.

A questo punto ci troviamo di fronte l'alternativa di approvare questo articolo 6 nella sua attuale formulazione, la quale stabilisce che il Ministro e la Regione devono cercare un'intesa e che, se non la trovano, è il Ministro a proporre al Consiglio dei ministri la sua soluzione. Ora, quale incentivo c'è a cercare un'intesa se poi il Ministro può decidere da solo?

Vedete, se la legge dice che tra due privati, se sono d'accordo, si può fare un contratto, ma dice anche che una delle due parti può decidere quello che vuole se l'accordo non c'è, a quel punto è certo che l'accordo non ci sarà mai, perché il soggetto che può decidere imporrà la sua soluzione. Questo non è il Titolo V della Costituzione.

Ciò vale, a maggior ragione, per le autorità portuali. Infatti, se per gli Enti parco si potrebbe dire che c'è una competenza concorrente sull'assetto del territorio, ma c'è una competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente, nel caso in specie c'è una competenza concorrente sull'assetto del territorio e c'è altresì una competenza concorrente sui porti, anche quelli di interesse nazionale.

Diceva giustamente il senatore Tirelli che competenza concorrente non vuol dire che lo Stato può fare quello che vuole. Lo Stato può, con legge, definire i principi fondamentali della legislazione, per il resto decide la Regione.

Cosa ha detto la Corte costituzionale? Si può decidere che una funzione amministrativa, come la designazione del presidente dell'autorità, è assunta dal Governo solo se c'è l'intesa, altrimenti la competenza è regionale.

Quindi noi, approvando questo articolo così com'è, facciamo una cosa chiaramente incostituzionale. Come ne possiamo uscire? Cari colleghi, l'unico modo di uscirne è approvare, magari con una correzione che adesso proporrò, questo emendamento, perché, collega Grillo, se ben capisco va esattamente nella direzione individuata dalla Commissione.

La Commissione poi perfezionerà il tutto con una sua proposta, ma questo emendamento stabilisce innanzitutto che si cerca l'intesa; se non si raggiunge l'intesa decide il Consiglio dei ministri, scegliendo nell'ambito di una rosa, di una terna predisposta dal Presidente della Regione.

Vogliamo aggiungere a questo testo che il Presidente della Regione deve tener conto delle indicazioni degli enti locali interessati? Non sono

contrario ad aggiungere a questo emendamento le parole «tenendo conto delle indicazioni degli enti locali interessati». In più questo testo aggiunge che se il Presidente della Regione non fa la sua designazione decide il Consiglio dei ministri scegliendo quello che il Ministro propone perché c'è stata inerzia da parte della Regione.

In questo senso a me pare che siamo molto vicini alla soluzione su cui sta lavorando la Commissione. La Commissione farà poi le sue proposte, ma nel frattempo non pregiudichiamo la situazione con un testo chiaramente incostituzionale. L'unica alternativa ormai possibile è la seguente: inseriamo nel decreto-legge una soluzione che è molto vicina, se non addirittura estremamente simile, a quella su cui la Commissione sta lavorando e che poi sarà oggetto di una legge più articolata e più complessiva.

Se vogliamo evitare una soluzione incostituzionale, l'unica carta che abbiamo è votare a favore dell'ultimo emendamento su questo punto; dichiaro peraltro la mia disponibilità a proporre l'integrazione che indicavo e che nel caso specifico della Regione Friuli-Venezia Giulia cerca di tener conto anche dell'esigenza che l'indicazione del Presidente della Regione non possa prescindere totalmente dalle indicazioni degli enti locali interessati.

Infine, chiedo che l'emendamento venga sottoposto al voto con il sistema elettronico.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, penso che questa soluzione elimini anche un'altra stortura che era nell'emendamento, perché se volontariamente non c'è accordo da parte del Governo, che non accetta alcuno dei nomi proposti dal Presidente della Regione, potrebbe anche accadere il contrario, e cioè che il Presidente della Regione proponga tre nomi che sa essere inaccettabili; può fare questa forzatura per condizionare il Governo a scegliere fra i nomi proposti solo dal Presidente della Regione.

Pertanto, l'estensione agli enti locali interessati e alle strutture che controllano o comunque indirizzano l'attività commerciale penso sia sufficiente a garantire che questa terna venga davvero non dal solo Presidente della Regione ma anche dagli operatori effettivamente interessati sul territorio e dall'ente locale, che evidentemente, dal nostro punto di vista, ha un interesse preponderante.

Quindi, siamo favorevoli all'emendamento del senatore Bassanini così come il presentatore ha proposto di modificarlo.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, do lettura delle modifiche apportate all'emendamento 6.2: *Dopo le parole*: «indicando il prescelto nell'ambito di una terna predisposta a tal fine dal Presidente della Regione interessata» *aggiungere le seguenti*: «, tenendo conto delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio interessati. ...».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 6.2.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2 (testo 2), presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 6.900 e 6.0.1, i cui subemendamenti da 6.0.1/1 a 6.0.1/19 sono conseguentemente decaduti.

Chiedo pertanto al senatore Grillo se intende accogliere la richiesta di ritirare l'emendamento 6.0.2.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.2 a condizione che il Governo esprima parere favorevole su un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto perché l'argomento trattato in questo emendamento è giudicato da me e da tanti altri colleghi che seguono il settore straordinariamente importante.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi su tale proposta.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono disponibile ad accogliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.200 non verrà posto ai voti.

In attesa del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti ai restanti articoli, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Passiamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 1184. Premetto che, qualunque sia il suo esito, resta inteso che, alla eventuale ripresa dei lavori, si procederà alla discussione del disegno di legge comunitaria.

Votazione finale del disegno di legge:

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1184.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 30 giugno su tale votazione è mancato il numero legale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1184, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,16, è ripresa alle ore 12,36).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo la parola per un chiarimento.

Ho ascoltato quanto lei ha detto prima dell'ultima sospensione e tuttavia potrei essermi sbagliato, anche se credo di sentire benissimo. Mi sembra di aver capito, interpretando liberamente le sue parole, che, comunque vada, oggi pomeriggio alle ore 16,30 inizieremo i nostri lavori con l'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

PRESIDENTE. Ha capito male, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Anche altri colleghi avevano capito la stessa cosa.

PRESIDENTE. Parlando della ripresa dei nostri lavori, mi riferivo al termine della sospensione di venti minuti per la mancanza del numero legale. Il mio, del resto, è un tentativo che ormai ripeto obbligatoriamente ogni settimana.

TURRONI (*Verdi-U*). *Ibis redibis non morieris in bello*. Si tratta di questo, quindi.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Turroni, per le forbite parole che come sempre offre a quest'Aula.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2742) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2742 e del Documento LXXXVII, n. 4, «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2003)».

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 giugno è proseguita la discussione generale congiunta ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime un parere di nulla osta sulla proposta 1.102 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'articolo 1 nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2004/12/CE, ivi indicata, sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.103, 8.104, 8.107, 8.108, 8.113, 8.115, 8.134, 11.117, 11.121, 12.0.100, 11.100, 11.102 e 11.103, sulle quali il parere contrario è contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale, e degli emendamenti 8.122, 8.124, 8.129, 8.132a e 8.133, sui quali il parere è contrario».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.204, 1.206 e 3.200 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.204 e 1.206 e parere di nulla osta sulle proposte 1.200 e 3.200».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 11.0.100 relativo al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Comunico altresì che gli emendamenti 8.100, 8.119, 8.125, 11.100, 11.102, 11.103, 11.104 e 11.105 non risultano respinti in Commissione e non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, non possono quindi essere ammessi alla votazione.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, su questo ordine del giorno, presentato dai senatori Magnalbò, Tofani, Morselli e Delogu, esprimo parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, una serie di emendamenti recanti la mia firma riguarda un punto essenziale della legge comunitaria, quello del controllo parlamentare.

Il disegno di legge del Governo aumenta eccessivamente i tempi per l'esercizio della delega. Si tratta di venire incontro a ritardi della pubblica amministrazione, cioè dell'organizzazione del Governo, non del Governo in quanto scelta politica e nemmeno del Parlamento. Io credo che si stia scegliendo la strada sbagliata: invece di far lavorare la burocrazia, si danno meno poteri al Parlamento e si allungano eccessivamente i tempi.

A questo problema intende dare risposta l'emendamento 1.25 che riduce da novanta a trenta giorni il tempo che il Governo si attribuisce per attuare la delega. Sommando tutti i tempi per l'attuazione delle deleghe comprese nel disegno di legge si superano trentasei mesi e ciò significa che esse saranno ragionevolmente esaminate nella prossima legislatura, con un nuovo Governo, un nuovo Parlamento e probabilmente una nuova maggioranza.

Sull'emendamento 1.24 richiamo l'attenzione anche della Presidenza del Senato. Per le deleghe relative alla legge comunitaria il Governo chiede al Parlamento un tempo di esame di quaranta giorni, mentre il Parlamento ha sessanta giorni di tempo per l'espressione del parere sui decreti legislativi. Credo che l'esigenza di uniformare i tempi d'esame degli atti governativi, elevandoli a sessanta giorni, risponda anche all'indirizzo della Presidenza del Senato.

Gli emendamenti 1.28 e 1.21 cercano di dare un migliore e più corretto assetto al rapporto con le Regioni. L'emendamento 1.28 indica una procedura diversa per il coinvolgimento delle Regioni, chiamando in causa la competenza della Conferenza Stato-Regioni. L'emendamento 1.21 impegna il Governo a tenere conto della legislazione già varata dalle Regioni nelle materie in cui intenda esercitare un intervento sostitutivo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.102.

Occorrerebbe però risolvere prima il problema degli emendamenti presentati dal Governo, sui quali vi è il parere contrario della 5ª Commissione permanente. Bisognerebbe innanzitutto capire se il Governo intende ritirarli o meno; se dovesse mantenerli, mi rimetto all'Assemblea come ho già preannunciato in sede di replica. Segnalo però che il mio parere favorevole sull'emendamento 1.102 è condizionato all'approvazione o meno degli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. È condizionato anche alla sua modifica, perché comunque il parere favorevole della 5ª Commissione è subordinato alla sua riformulazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, si tratta di una questione di grande importanza sulla quale mi sono già soffermato nella seduta in cui abbiamo iniziato la discussione sulla legge comunitaria. Chiamo a testimone il senatore Bassanini, che in questo momento è peraltro in altre questioni affaccendato, come esperto di questi problemi.

Assistiamo ad un sistematico svuotamento dell'allegato A, al quale il Governo non si oppone per non dare l'impressione di volersi sottrarre al controllo parlamentare. Tuttavia, quando su 22 direttive inserite nell'allegato A, ben 17 sono trasposte nell'allegato B, sembra che il Parlamento esprima la volontà di sopprimere l'allegato A.

Ciò significa dare un grande contributo ad impedire che la legislazione comunitaria sia tempestivamente trasposta nell'ordinamento italiano. Posso accettare che ciò avvenga, ogni singola direttiva trasposta dall'allegato A all'allegato B è per me indifferente (ricordo a me stesso che l'allegato B contiene le direttive che devono andare in Commissione per un controllo parlamentare).

Ogni singola direttiva, dicevo, è indifferente, ma esaminare 17 direttive significa appesantire drammaticamente i tempi di approvazione quando tutti sosteniamo che bisogna delegificare, che è necessario snellire le procedure e che dobbiamo creare le condizioni affinché l'Italia possa tempestivamente trasporre la normativa comunitaria.

Uno dei principali motivi per cui l'Italia non traspone tempestivamente la normativa comunitaria è l'eccesso di direttive riportate in allegato B. Non sempre (consentitemi di dirlo) queste direttive hanno tale rilievo da meritare un così penetrante controllo del Parlamento.

A questo si aggiunge adesso la richiesta di esaminare le direttive non in una sola lettura, ma in duplice lettura. Quindi, non solo le portiamo all'esame una volta, ma dobbiamo riportarle in Commissione una seconda volta, e non abbiamo neanche dei termini certi, perché qualora la Commissione non procedesse non è previsto un termine entro il quale abbiamo la possibilità di procedere con i decreti legislativi.

Tutto ciò significa porre le condizioni per la paralisi della nostra attività di trasposizione della normativa comunitaria. Non posso rendermi complice di qualcosa che considero un crimine contro il grande lavoro che stiamo facendo con notevole sacrificio per migliorare il livello della trasposizione comunitaria: se lo volete votare, fatelo pure. Dopo, però, nessuno venga a lamentarsi se l'Italia, faticosamente risalita dal quindicesimo al nono posto nella graduatoria della trasposizione comunitaria, precipiterà poi al ventottesimo. Lo preannuncio io formalmente in Aula oggi. Se qualcuno dopo verrà a lamentarsi per questo, non accetterò tale lamento. Il Parlamento però è sovrano: faccia dunque quanto ritiene opportuno fare.

Preciso che il Governo, ovviamente, mantiene gli emendamenti 1.204 e 1.206. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatori Menardi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a puntualizzare il proprio parere sull'emendamento 1.102.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, in base alla formulazione degli emendamenti presentati dal Governo (vieppiù ora, dopo aver ascoltato le parole del signor Ministro), in sede di replica avevo già richiamato l'attenzione dei colleghi sul fatto che in Commissione intanto avevamo introdotto queste novità al testo legislativo, in quanto avevamo ricevuto dei pareri da parte delle Commissioni giustizia, per un verso, e bilancio, per altro verso.

La Commissione bilancio, come è stato reso noto, oltre ad aver espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dal Governo, propone una riformulazione dell'emendamento 1.102: esprimo dunque parere favorevole su tale emendamento se i presentatori accederanno alla proposta della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.3.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento propone semplicemente che il Governo, invece di impiegare diciotto mesi per recepire le direttive con i decreti legislativi di attuazione, ne impieghi dodici.

In questo modo potremmo contemperare l'esigenza, che il ministro Buttiglione ha appena espresso a questa Assemblea, di recepire direttamente le direttive con quella, che purtroppo successivi emendamenti del Governo negano, di non escludere il Parlamento dalla possibilità di esprimere un parere.

Mi permetto di contestare (lo farò poi puntualmente e successivamente su molte direttive) il principio secondo cui sarebbe il Parlamento a bloccare il recepimento delle direttive: le leggi comunitarie vengono sempre approvate, anche se in ritardo, comunque in tempi congrui, e contengono un elenco sterminato di direttive da recepire.

Quello che spesso manca è il decreto attuativo, e abbiamo numerosi esempi da parte di molti Ministeri di mancati recepimenti, nonostante la previsione in legge comunitaria e l'inserimento sia in allegato A sia in allegato B.

Quindi, non è vero è il Parlamento con i suoi trenta o quaranta giorni di esame, o addirittura, come avevamo ottenuto in Commissione, con un doppio parere, che al massimo può portare via sessanta giorni, impedire

un corretto e tempestivo recepimento delle direttive. Non vi sono numeri, non vi sono dati che possano supportare questa affermazione del Ministro.

È purtroppo vero, invece, che numerose direttive, pur inserite all'interno di precedenti leggi comunitarie, tant'è che vengono riproposte anche in questo testo perché la scadenza è stata non rispettata e quindi c'è bisogno di un'ulteriore proroga – penso, ad esempio, alla direttiva sulla VAS, di cui parleremo più tardi – non trovano attuazione proprio perché il Ministero non ha dato corso a quanto il Parlamento gli aveva dato mandato di fare con le precedenti legge comunitarie.

Quindi, se c'è una responsabilità in ordine al ritardo, non è da attribuire al Parlamento, perché credo che dalle varie Commissioni, nei termini in cui veniva richiesto, sono stati sempre espressi questi pareri, ovviamente pareri articolati, come è giusto che sia. Non è per questa ragione se abbiamo un problema di mancato o ritardato recepimento di alcune direttive. Perciò chiedo all'Aula di votare a favore dell'emendamento 1.3.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento, che è analogo all'1.22.

Mi pare che il ministro Buttiglione, solitamente pacato, abbia fatto poc'anzi un'intimidazione nei confronti del Parlamento. Ebbene, io chiedo ai colleghi di leggere il testo della Legge comunitaria. Il Governo propone, rispetto all'anno scorso, che le direttive possano essere recepite entro diciotto mesi anziché dodici mesi: un processo esattamente inverso all'intimidazione verso il Parlamento che il ministro Buttiglione ha appena fatto. Noi diciamo: manteniamo i dodici mesi tradizionali e il Ministro e il Governo facciano lavorare i Ministeri. Non è aggiungendo tempo ulteriore che si guadagna il mero recepimento, ma facendo in modo che i Ministeri lavorino.

Teniamo conto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la Legge comunitaria viene presentata all'inizio dell'anno e l'elenco delle direttive è scritto. Quindi i Ministeri potevano già dal 1° gennaio 2004 cominciare a predisporre le norme per il recepimento e, appena il Parlamento ha approvato la Legge comunitaria, metterle in atto.

Quindi, dodici mesi sono più che sufficienti perché si sommano agli altri mesi, 10 come minimo, in cui il Parlamento discute della materia.

Chiedo sulla votazione di questo emendamento la verifica del numero legale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Malabarba*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Pertanto, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

EMENDAMENTO 5.7 E SEGUENTI

5.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «pubblici,» inserire le seguenti: «previo parere del servizio sismico nazionale,».

5.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «civile,» inserire le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,».

5.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto».

5.11

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

5.1

PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori risultano attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli 118-120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

4. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con gli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2/1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Respinto**

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

5.0.2/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte della stazione appaltante,» con la seguente: «nonché» e dopo le parole: «pareri obbligatori» inserire la seguente: «richiesti».

5.0.2/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sia assicurata» fino a: «dell'intervento» con le seguenti: «siano ottemperate le condizioni poste dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.».

5.0.2/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

5.0.2/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «una sola volta».

5.0.2/6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di trenta giorni per l'espressione dei pareri decorrono nuovamente dalla data di consegna delle eventuali integrazioni».

5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n.285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - *(Varianti in corso d'opera)*. – 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

5.0.100/1

IL GOVERNO

Accantonato

All'emendamento 5.0.100, sostituire le parole da: «le Regioni possono» a: «presente decreto-legge» con le seguenti: «le Regioni, a fronte

di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento
a norma degli edifici scolastici)*

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.0.800

MAGNALBÒ

Ritirato e trasformato nell'odg G5.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme relative al personale docente universitario)

"1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 10 novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non importino, nella media del successivo decennio, o del minor pe-

riodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei".

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200 (già em. 5.0.800)

MAGNALBÒ, GABURRO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2978,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario; affinché gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, siano autorizzati ad assumere, a far data dal 10 novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non importino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.».

EMENDAMENTI

6.3

BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, BUDIN

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

6.800

BORDON, TREU, VERALDI, SCALERA

Id. em. 6.3*Sopprimere l'articolo.*

6.4VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, GUERZONI, MONTALBANO, MONTINO,
VILLONE**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84*). - 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è nominato, di intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima professionalità nel settore dell'economia portuale, comprovata da attestati di esperienze con funzioni dirigenziali o manageriali nel settore per almeno cinque anni. I componenti la terna sono designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità aventi i requisiti di cui al primo periodo. In caso di mancato accordo tra il Ministro e le regioni, il presidente in carica, anche se al secondo mandato, è prorogato per altri sei mesi"».

6.801

BORDON, TREU, VERALDI, SCALERA

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alea 1-bis con la seguente:

«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro i trenta giorni la scadenza del mandato del presidente uscente non risulti raggiunta l'intesa con le regione interessata, il Ministro trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la richiesta di designare il presidente tra personalità di elevata qualificazione e riconosciuta capacità professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il CNEL delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della richiesta».

6.2

BASSANINI, VILLONE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso, 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, indicando il prescelto nell'ambito di una terna predisposta a tal fine dal Presidente della Regione interessata. Ove il Presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri, la terna è indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

6.2 (testo 2)

BASSANINI, VILLONE

Respinto

Al comma 1, capoverso, 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, indicando il prescelto nell'ambito di una terna predisposta a tal fine dal Presidente della Regione interessata, tenendo conto delle indicazioni degli enti locali e delle Camere di commercio interessati. Ove il Presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri, la terna è indicata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

6.900

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I dirigenti della seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6," e le parole: "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1/1TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**Decaduto**

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.0.1/12

VALLONE, LIGUORI

V. testo 2

All'emendamento 6.0.1, alla lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-*bis*. Esperite le procedure di cui al comma 3, qualora entro quindici giorni non risulti raggiunta l'intesa con le regioni o le province autonome interessate, è costituito, entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine, un collegio composto da un rappresentante designato dalle regioni o le province autonome interessate, un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e tre rappresentanti designati rispettivamente dal Consiglio Nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei e dalla Società Botanica italiana. Il Presidente dell'Ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, su designazione del collegio di cui al presente comma, deliberata entro dieci giorni dalla costituzione del collegio medesimo».

6.0.1/12 (testo 2)

VALLONE, LIGUORI

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, alla lettera a), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Esperite le procedure di cui al comma 3, qualora entro quindici giorni non risulti raggiunta l'intesa con le regioni o le province autonome interessate, è costituito, entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine, un collegio arbitrale composto da un rappresentante designato dalle regioni o le province autonome interessate, un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Entro quindici giorni dalla sua costituzione, il Collegio di cui al presente comma designa il Presidente dell'Ente parco. Il Ministro dell'ambiente, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nomina con proprio decreto il Presidente designato dal Collegio».

6.0.1/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «centottanta».

6.0.1/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

6.0.1/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «può chiedere» fino a: «Presidente» con le seguenti: «convoca le

regioni o le province autonome nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco al fine di raggiungere l'intesa di cui al comma 3».

6.0.1/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente».

6.0.1/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente» con le seguenti: «al fine di sollecitare una intesa con la regione predetta».

6.0.1/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente» con le seguenti: «al fine di sollecitare una intesa con la regione e le province interessate».

6.0.1/14

BASSANINI

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), al capoverso «3-bis» aggiungere, il fine, le parole: «scegliendo nell'ambito di una rosa di nominativi a tal fine proposta dal Presidente della Regione interessata, ovvero, uno per ciascuno, dai Presidenti delle Regioni interessate».

6.0.1/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, il fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole della regione territorialmente interessata».

6.0.1/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.1/16

VALLONE, LIGUORI

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.0.1/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «centottanta».

6.0.1/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

6.0.1/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«con proprio decreto» *con la seguente:* «non».

6.0.1/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «previo parere delle competenti commissioni parlamen-
tari».

6.0.1/17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «previo parere favorevole della regione territorialmente
interessata».

6.0.1/18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «sentite le associazioni di protezione ambientale ricono-
sciute e la comunità del parco».

6.0.1/19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 6.0.1, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute».

6.0.1

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro dell'ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione alla nomina del Presidente";

b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, le regioni non si pronuncino il Ministro dell'ambiente con proprio decreto può procedere alle nomine dei componenti del consiglio direttivo"».

6.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro 30 giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni interessate, è costituito entro i successivi 10 giorni un collegio arbitrale, composto da un membro designato dal Ministro dell'ambiente, un membro designato dalle regioni o province autonome interessate e da un membro designato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, che assume una decisione motivata entro i successivi 30 giorni. Qualora non sia raggiunta una decisione entro questo termine, il Ministro dell'ambiente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata alla nomina del Presidente"».

6.0.2

GRILLO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.200

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione della ricerca in campo navale)

1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.

2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.1 (cap. 7823) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 10 agosto 2002, n. 166.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G6.200 (già em. 6.0.2)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2978,

impegna il Governo ad attivarsi:

al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo 10 gennaio 2004 - 31 dicembre 2006;

affinché il programma di ricerca di cui al comma 1 sia approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259;

affinché, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applichino le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742)

ORDINE DEL GIORNO

G100

MAGNALBÒ, TOFANI, MORSELLI, DELOGU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge AS 2742, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»,

premesso:

che la trasformazione, a decorrere dal 10 gennaio 2001, dell'amministrazione doganale italiana in ente pubblico (agenzia fiscale) lascia irrisolto il nodo amministrativo relativo all'attività doganale attribuita all'Agenzia delle Dogane, soggetto con personalità giuridica diversa da quella statale;

che l'attività doganale è disciplinata dal codice doganale comunitario, istituito con il Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* legge n. 392 del 19 ottobre 1992), che detta le disposizioni generali, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità e i Paesi terzi;

che l'Unione doganale implica, secondo il trattato CE, l'adozione di una tariffa doganale comune (TCD) nei rapporti con i paesi terzi;

che l'accertamento della corretta applicazione delle norme viene demandata alle strutture di ciascuno Stato membro; ciò determina l'effetto negativo in base al quale risulta agevolato il paese con una amministrazione doganale più debole o meno attenta;

che è necessario e indispensabile assicurare la difesa del sistema produttivo degli Stati aderenti all'Unione Europea, anche attraverso un'omogenea tutela del confine comunitario,

impegna il Governo:

a sviluppare le azioni necessarie nei confronti degli organi dell'Unione, al fine di pervenire alla costituzione di un'amministrazione doganale europea in grado di garantire una piena e uniforme applicazione delle norme comunitarie in campo doganale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni

e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. Decorso tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

ALLEGATO A

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

ALLEGATO B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

EMENDAMENTI

1.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.22

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, sostituire la parola «diciotto» con la seguente «dodici».

1.100

CAMBURSANO, BEDIN, COVIELLO, D'AMICO, GIARETTA, BASTIANONI, CASTELLANI, DONATI

Al comma 1, all'Allegato B, ivi richiamato, aggiungere le seguenti direttive:

«2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

2003/124/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione di mercato;

2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse».

1.101

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

«2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio».

1.102

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

V. testo 2

Al comma 1, allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

1.102 (testo 2)

TURRONI, BEDIN, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente direttiva:

«direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2004/12/CE è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. I suddetti schemi sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

1.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».

1.20

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle direttive il cui termine di recepimento è scaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, i tempi di emanazione dei decreti di cui al presente comma ed al comma 4, sono ridotti della metà».

1.200

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

1.6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola «quaranta» con la seguente: «sessanta».

1.24

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 3, sostituire la parola «quaranta» con la seguente: «sessanta».

1.7

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole «Decorso tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

1.8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire le parole: «Decorso tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere» con le seguenti: «L'acquisizione del parere è obbligatoria ai fini della emanazione definitiva dei decreti».

1.25

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

1.204

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

1.9

DONATI

Sopprimere il comma 5.

1.4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.23

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 5, sostituire le parole «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.206

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «indicata nei commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «indicata nei commi 2 e 3,».

1.28

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 6, sostituire le parole da: «eventualmente adottati», fino a: «Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che incidono nelle materie di competenza legislativa delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, ed».

1.21

BEDIN, CAVALLARO, COVIELLO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo tiene conto degli atti normativi eventualmente già approvati a livello regionale nelle stesse materie».

1.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il Governo provvede a comunicare, ogni tre mesi, alle competenti commissioni parlamentari le eventuali procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo stato delle procedure in corso e le iniziative assunte in conseguenza».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.2978, conversione in legge decreto-legge n.136 del 2004. Emm. 6.3 e 6.800, Bassanini e a., Bordon e a.	214	213	005	084	124	107	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2978. Em. 6.4, Viserta Costantini e altri	229	228	011	094	123	115	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2978. Em. 6.2 (testo 2), Bassanini e Villone	239	238	001	118	119	120	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F	F	F
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C
AGONI SERGIO	C	A	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C		C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C
BASILE FILADELFTO GUIDO			A
BASSANINI FRANCO	F	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F
BASTIANONI STEFANO	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	A	A	F
BONATESTA MICHELE	M	M	M
BONAVITA MASSIMO			F
BONFIETTI DARIA	M	M	M
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BORDON WILLER	F	F	F
BOREA LEONZIO	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	A	F
BRUNALE GIOVANNI		F	F
BRUTTI MASSIMO	F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	M	M	M
BUDIN MILOS	F	F	F
CADDEO ROSSANO			F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C
CALVI GUIDO	F		F
CAMBER GIULIO	C	C	C
CAMBURSANO RENATO		F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C
CARELLA FRANCESCO			F
CARRARA VALERIO	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C
CASILLO TOMMASO			F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	A	A	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F
CICCANTI AMEDEO		C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CIRAMI MELCHIORRE		C	C
COLETTI TOMMASO	F	F	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	F	F
CORTIANA FIORELLO	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO		F	F
COZZOLINO CARMINE	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C		C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C
D'AMICO NATALE		F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F
DANIELI PAOLO	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C
DATO CINZIA	F	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F
DE CORATO RICCARDO			C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C
DELOGU MARIANO	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO		C	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F	F
DEMASI VINCENZO	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA		F	F
DE RIGO WALTER	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.			F
DONATI ANNA	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C
FABRIS MAURO	F	F	
FALCIER LUCIANO	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C
FLAMMIA ANGELO	F		F
FLORINO MICHELE	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	F
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C
FORMISANO ANIELLO		F	F
FORTE MICHELE	A	C	C
FRANCO PAOLO	A	A	F
FRANCO VITTORIA			F
FRAU AVENTINO	F		F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GAGLIONE ANTONIO	F	F	
GARRAFFA COSTANTINO			F
GASBARRI MARIO	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C
GRECO MARIO	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C
GRUOSSO VITO			F
GUASTI VITTORIO	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M
GUERZONI LUCIANO	F	F	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	
IERVOLINO ANTONIO		C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C
LABELLARTE GERARDO			F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C
LIGUORI ETTORE	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F		F
MACONI LORIS GIUSEPPE			F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C
MALABARBA LUIGI	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MANCINO NICOLA	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C
MANZIONE ROBERTO	F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C
MARINO LUIGI	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F
MARTONE FRANCESCO		F	F
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C
MICHELINI RENZO	M	M	M
MINARDO RICCARDO	C	C	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	F
MONTALBANO ACCURSIO			F
MONTI CESARINO	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F		F
MORANDO ANTONIO ENRICO			F
MORO FRANCESCO		A	
MORRA CARMELO	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F
NESSA PASQUALE	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F	F
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
NOVI EMIDDIO	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE			F
PACE LODOVICO	C	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO			F
PALOMBO MARIO	C	C	C
PASCARELLA GAETANO	F	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F
PASSIGLI STEFANO	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	A	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	A	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C
PETERLINI OSKAR		F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C
PILONI ORNELLA		F	F
PIROVANO ETTORE	C	A	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	F
RAGNO SALVATORE	C	C	C
RIGHETTI FRANCO			F
RIGONI ANDREA	F	F	F

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
RIPAMONTI NATALE	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	M	M
RONCONI MAURIZIO	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE		C	C
SALINI ROCCO	C	C	
SALVI CESARE			F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO		C	
SAPORITO LEARCO	C	C	C
SCALERA GIUSEPPE		F	F
SCARABOSIO ALDO	C	A	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C
SODANO TOMMASO		F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO		F	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C
TOGNI LIVIO		F	

Seduta N. 0629 del 07-07-2004 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F
TURRONI SAURO	F	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	A	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F
VIZZINI CARLO	A	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F
ZICCONI GUIDO	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 6 luglio 2004, il senatore Consolo ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Monza (nn. 1403/02 RGNR – 5529/03 RG GIP) nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi (*Doc. IV-quater*, n. 23).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 6 luglio 2004, il senatore Cavallaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma (atto di citazione notificato il 29 aprile 2004 – udienza di comparizione fissata per il 9 luglio 2004) nei confronti del senatore Sauro Turroni (*Doc. IV-quater*, n. 24).

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del consiglio regionale dell'Emilia Romagna per invitare il Parlamento ad applicare le norme della legge 130/2001 (in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) a far data dalla sua applicazione (n. 116).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Iovene ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01669, del senatore Montalbano.

Interrogazioni

IOVENE, MARTONE, DI GIROLAMO, MALABARBA, MARINO, DATO, MONTALBANO, DE ZULUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

la pratica generalizzata dei respingimenti alla frontiera – adesso anche ai limiti delle acque internazionali – vanifica il diritto di asilo previsto dalla Convenzione di Ginevra, dalla Carta di Nizza e dalla Costituzione italiana;

la vicenda ancora in corso della nave tedesca *Cap Anamur* – carica di profughi sudanesi salvati in mare, bloccata al largo delle coste siciliane

ed alla quale viene negato persino il diritto di attraccare in un porto italiano – dimostra ancora una volta come le autorità italiane considerino i profughi, potenziali richiedenti asilo, come immigrati clandestini da criminalizzare o, peggio, come possibili terroristi;

quanto avviene in questi giorni nel Canale di Sicilia, luogo di stragi continue e di esercitazioni militari, è conseguenza diretta dei nuovi accordi di cooperazione e di riammissione, oggetto di direttive all'interno dell'Unione europea allargata (anche a Malta e a Cipro) e regolati da intese di vario tipo con i Paesi di transito o di provenienza, del Nord Africa (come l'Egitto, la Libia, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco), dell'Europa orientale (come l'Albania, la Moldavia e l'Ucraina) e dell'Estremo Oriente (come lo Sri Lanka, il Pakistan o l'Arabia Saudita);

tutti questi Paesi non garantiscono il riconoscimento effettivo del diritto di asilo previsto dalle Convenzioni internazionali e dalle Costituzioni nazionali;

in base a questi accordi – che sono adesso invocati dal Governo italiano per negare l'ingresso della *Cap Anamur* nelle acque territoriali e per negare il diritto di asilo ai profughi che vi sono imbarcati – si limita drasticamente l'accesso alla procedura d'asilo. Si diffondono procedure sommarie e luoghi di detenzione amministrativa anche per i richiedenti asilo. Si creano centri di trattenimento forzato per migranti irregolari già nei paesi di transito e, ora, si inventano nuovi centri di detenzione temporanea «galleggianti» in acque internazionali per richiedenti asilo ai quali non si riconosce neppure l'accesso alla procedura;

tali luoghi si collocano al di fuori del diritto internazionale e del diritto umanitario;

lo stesso Governo, che non ha ancora emanato i regolamenti di attuazione della cosiddetta «legge Bossi-Fini», affida esclusivamente alla discrezionalità dell'autorità di polizia la gestione del contrasto dell'immigrazione clandestina e la delicata questione dell'ammissione in procedura dei potenziali richiedenti asilo, costretti all'immigrazione clandestina,

si chiede di sapere:

per quali eventuali motivi non sia stato consentito l'immediato attracco della nave *Cap Anamur* in un porto italiano;

se non si ritenga di dovere – ai sensi del regolamento comunitario Dublino II, n. 343 del 2003 – concedere immediatamente il diritto di asilo ai profughi che sono stati salvati da questa nave;

se e quali procedure siano state eventualmente attuate per verificare nei Paesi di transito (anche in quelli di nuova ammissione nell'Unione europea, come Malta) le condizioni di accoglienza e di effettivo accesso alla procedura di tutti i potenziali richiedenti asilo, in fuga da guerre e conflitti etnici;

infine, se non si ritenga – per un rapido riconoscimento del diritto di asilo o per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari – che la Commissione centrale conduca le audizioni dei richiedenti asilo

in sede decentrata, così come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2002.

(3-01672)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FRAU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la *Cap Gemini* e la *European Financial Management and Marketing Association* hanno effettuato una ricerca esaminando l'andamento delle commissioni bancarie per nove mesi in nove Paesi europei, valutando un pacchetto di servizi sostanzialmente analogo ed omogeneo;

da tale ricerca emerge che le banche italiane fanno pagare ai loro clienti le commissioni più care fra quelle di un gruppo di nove paesi europei, ma anche di Canada e Stati Uniti;

in Olanda le commissioni bancarie annuali costano all'utente 31,00 euro, mentre in Italia per lo stesso servizio il costo è di 501,00 euro e negli USA il costo medio annuo è di 175,00 euro; in Gran Bretagna il costo è di 56,00 euro ed in Belgio di 60,00 euro;

la moneta unica europea e il sistema della Banca Centrale Europea avrebbero dovuto prevenire tali profonde diversità di trattamento dei clienti delle banche,

si chiede di sapere:

se siano state accertate dal Governo le ragioni di tali notevolissime e gravi differenze di costi bancari in Europa;

se risulti che la Banca d'Italia abbia effettuato rilevazioni e controlli o dato indicazioni o prescrizioni alle banche su questa tematica;

se il Governo non ritenga che anche questa situazione danneggi il risparmiatore o comunque l'utente del sistema e contribuisca in modo significativo alla già difficile situazione economica del cittadino;

se venga esercitato un serio controllo sulle spese del sistema bancario, sugli investimenti dello stesso, sulle partecipazioni e sui grandi finanziamenti che finiscono per gravare sulla generalità dei correntisti e degli utilizzatori minori e senza tutela.

(4-07013)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con l'atto di sindacato ispettivo 4-06974 del 30 giugno 2004 l'interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo di conoscere i motivi che avevano indotto l'ASIA, società pubblica per la rimozione, trasporto e spezzamento, il cui controllo è di competenza del Comune di Napoli, ad affidare consistenti appalti a ditte collegate con la criminalità organizzata raggiunte da provvedimenti prefettizi di interdittiva antimafia;

che ad oggi nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dell'azienda pubblica ASIA, il cui controllo è di competenza del Comune di Napoli;

che appaiono palesi la disparità e/o i trattamenti di favore attuati nei confronti del Comune di Napoli rispetto ad altri Comuni coinvolti in incauti affidamenti a ditte in odore di camorra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare se l'ASIA, attraverso operazioni elusive della normativa antimafia e dei provvedimenti prefettizi di interdizione adottati a carico delle ditte *Ecologica Bruscano* e *Di Palma srl*, abbia consentito alle medesime ditte di continuare a svolgere attività imprenditoriali sul territorio del Comune di Napoli;

se non intenda invitare il Prefetto di Napoli ad accertare concretamente se gli automezzi impiegati dall'ASIA siano comunque nella disponibilità delle predette ditte, circostanza che confermerebbe l'elusione della normativa antimafia e, viceversa, rileverebbe il grave condizionamento camorristico in cui versa la società pubblica ASIA.

(4-07014)

BOLDI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha profondamente modificato il regime degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, passando da un regime di aiuti regolato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, che si basava sull'esistenza di un Fondo di solidarietà nazionale, ad un sistema di tipo diverso che prevede, ai fini del rimborso per le colture danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, la stipula di polizze assicurative obbligatorie;

il 20 giugno 2004 la provincia di Alessandria è stata funestata da una grandinata eccezionale, a causa della quale numerosi agricoltori hanno perso il 100 % del proprio raccolto e che ha cagionato danni per oltre 14 milioni di euro alle colture, soprattutto ai vigneti, alle coltivazioni stagionali orticole e ai frutteti pregiati. Nelle campagne a cavallo tra il Tortonese, l'Ovadese e l'Acquese le fortissime grandinate, inconsuete per il periodo estivo, hanno provocato, solo ai vigneti, danni per 9 milioni di euro, azzerando la produzione *Doc* di Dolcetto e Barbera, oltre a quella di Brachetto e Moscato, con pesanti ripercussioni per tutta la filiera;

essendo trascorso poco tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2004, solo il 15 % degli agricoltori italiani ha potuto stipulare le suddette polizze assicurative obbligatorie, un numero inferiore nella provincia di Alessandria, circa il 13 %. Il fatto più grave è che alla data del 20 giugno la maggior parte delle aziende danneggiate non aveva avuto ancora il tempo materiale per stipulare le polizze e, di conseguenza, non avrebbe diritto ai risarcimenti compensativi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di sospendere l'esecutività del suddetto decreto, prevedendone un'applicazione graduale nel tempo o, in alternativa, se ritenga di predisporre un provvedimento *ad hoc* che possa adeguatamente ovviare agli inconvenienti

causati da questo periodo di transizione tra la vecchia normativa e l'applicazione del contestato decreto.

(4-07015)

BOLDI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

al fine di risarcire i danni causati dalla siccità dello scorso anno la provincia di Alessandria ha attivato «prestiti di conduzione» presso le banche a favore degli agricoltori, in attesa dell'attribuzione dei contributi dello Stato;

a distanza di un anno i prestiti sono in scadenza, le banche chiedono la restituzione degli stessi e gli agricoltori danneggiati non hanno ancora ricevuto nessun contributo statale;

a penalizzare ulteriormente gli agricoltori è il notevole ritardo nella devoluzione delle competenze in materia di agricoltura tra lo Stato e le regioni. Risulta che lo Stato deve ancora oggi alla regione Piemonte circa 400 milioni di euro (oltre 800 miliardi di vecchie lire) per gli eventi calamitosi occorsi negli anni passati, dalle alluvioni del 2000 fino ad arrivare alla siccità del 2003,

l'interrogante chiede di sapere:

quando il Governo intenda addivenire al trasferimento alle regioni delle competenze sugli eventi calamitosi;

quando intenda ripianare il suddetto debito di 400 milioni di euro a favore della regione Piemonte.

(4-07016)

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, NANIA, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, MAGNALBÒ, BALBONI, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge 4 giugno 2004, n.143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, nella Tabella allegata, prevista dall'articolo 1, comma 1), del provvedimento, al punto B.3, lettera h), stabilisce che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti precedenti B.1 e B.2, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare;

che il testo, così emendato alla Camera dei deputati in sede di conversione (emendamento dei deputati Sasso e altri), ha introdotto un elemento fortemente peggiorativo ed iniquo, in difformità dalla volontà originaria del relatore e dello stesso Governo;

che, in particolare, si ritiene che esso finisca con il privilegiare posizioni non sempre realmente svantaggiate, attribuendo una doppia valutazione anche al servizio prestato in condizioni ordinarie solo per il fatto che l'istituto scolastico sorga in un comune in cui sia presente almeno un plesso situato sopra i 600 metri dal livello del mare;

che la lettera della legge è solo una componente dell'interpretazione che va contemperata, tuttavia, sempre con la *ratio* del provvedimento la quale, nel caso di specie, è dominante al fine di garantire la ragionevolezza dell'intervento normativo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede interpretativa, non ritenga opportuno chiarire, con apposito decreto ministeriale, che il punteggio aggiuntivo di cui al punto B.3 della Tabella citata è dovuto esclusivamente a quegli insegnanti che abbiano effettivamente svolto il servizio presso una sede disagiata, evitando in tal modo che la doppia valutazione venga estesa inopportunamente.

(4-07017)

STANISCI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

presso l'ufficio postale di Ostuni (Brindisi) sono in funzione gli sportelli polifunzionali che dovrebbero agevolare le operazioni postali ma che, stando a quanto lamentato dagli utenti, causano, invece, eccessivi ritardi e lentezze, con lunghe code ed altrettanto lunghi tempi di attesa;

tutto ciò rende esasperati i cittadini ed i rapporti tra questi ed i dipendenti dell'ufficio postale;

la situazione è stata ulteriormente complicata dalla prenotazione delle operazioni con biglietto numerato che, anziché rendere ordinata l'attesa, finisce con lo sdoppiarla, in quanto i biglietti per le prenotazioni delle operazioni sono diversi e questo genera confusione e, spesso, doppie code a causa dell'erroneo ritiro dei biglietti;

si lamenta, altresì, la lentezza dei tempi di operazione delle macchine computerizzate;

la situazione tende ad aggravarsi ogni giorno di più dal momento che ad Ostuni, in questa stagione, affluiscono turisti, villeggianti ed emigrati;

tutto ciò rende problematico il rapporto tra gli utenti e tra questi ed il personale dell'ufficio, su cui finiscono con lo scaricarsi tutte le tensioni, che vanno ad aggravare il già eccessivo e delicato carico di lavoro dei dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire sollecitamente su Poste Italiane Spa perché la situazione si chiarisca ed i problemi trovino soluzione in tempi brevi.

(4-07018)

STANISCI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

il Ministero delle attività produttive, in una col Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, ha autorizzato, d'intesa con la Regione Puglia, alla Società *British Gas Italia* s.p.a. la costruzione di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio dello stesso nel porto di Brindisi, in località Capobianco;

il decreto autorizzativo, dopo l'acquisizione da parte della conferenza dei servizi del 15 novembre 2002 e dei pareri degli enti interessati, contiene norme e prescrizioni definite nella legge n. 340/2000, tra cui quella che prevede la richiesta di autorizzazione da presentare ai Ministeri delle attività produttive e dell'ambiente contemporaneamente al progetto preliminare e ad uno studio di impatto ambientale per il rilascio del nullaosta entro 60 giorni;

a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla società *British Gas* per la costruzione del rigassificatore la popolazione del territorio sta manifestando forte preoccupazione, come è stato più volte rilevato dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo e in una lettera del 22 marzo 2004 ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente ed al Presidente della Regione Puglia nella quale, facendosi carico delle preoccupazioni e dell'allarme dei cittadini, l'interrogante rilevava la mancanza di garanzie di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini in un'area già fortemente compromessa in stato di grave crisi ambientale;

intanto, in data 20 aprile 2004 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente la conferenza dei servizi decisoria *ex art.* 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel corso della quale si è preso atto delle analisi effettuate dall'ARPA, Dipartimento di Brindisi, e i cui risultati sono stati confrontati con i valori fissati dalla tabella elaborata dall'ICRAM. Dal confronto è risultato che nell'area in oggetto risulterebbe una concentrazione di arsenico superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 471/1999. Alla luce dei dati forniti la conferenza ha deliberato che per la realizzazione delle opere previste per l'impianto si deve procedere alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica dei fondali dopo la presentazione del progetto preliminare di bonifica dell'area;

nell'area di Capobianco risulterebbero in corso interventi per la messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei fondali senza che sia stato approvato dal Ministero dell'ambiente il progetto preliminare prescritto nella richiamata conferenza dei servizi. E' chiaro che qualora ciò dovesse rispondere al vero si ravviserebbe l'illegittimità e la gravità di un atto che il Ministero non può certamente consentire, alla luce del deliberato della conferenza dei servizi che fa esplicito riferimento alla presentazione del progetto preliminare per la relativa approvazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno bloccare l'eventuale opera di bonifica iniziata e aprire immediatamente un con-

fronto con le istituzioni locali, che nel frattempo sono state rinnovate, per avviare una fase di discussione sulle opere da realizzare.

(4-07019)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 3-01477)

(4-07020)

VALLONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

da due anni il blocco pressoché totale delle assunzioni imposto con le ultime leggi finanziarie sta mettendo in seria difficoltà le Università pubbliche, le quali avrebbero bisogno di nuovo personale docente, data l'altissima affluenza degli studenti ed il sistema di organizzazione dei corsi;

i tagli che nel 2003 il Governo Berlusconi ha effettuato agli stanziamenti per la ricerca si sono attestati al 5,3 per cento, assestando la spesa ad essa destinata a 6,9 miliardi di euro, pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo;

dal 2002 il blocco delle assunzioni, nonché l'esiguità degli incentivi per le assunzioni in deroga, impediscono a 650 vincitori di concorso a professore universitario associato e ordinario di prendere servizio, privando gli Atenei dell'apporto delle loro esperienze scientifiche (internazionalmente riconosciute ed apprezzate) e costringendo i medesimi vincitori ad emigrare all'estero pur di continuare a fare ricerca;

tale situazione sarebbe, altresì, determinata dal fatto che l'assunzione dei vincitori di concorso sarebbe più onerosa per gli Atenei di quanto non sarebbe la copertura economica per l'avanzamento in carriera dei professori già strutturati nelle Università;

in Italia l'accesso alla professione di ricercatore da parte delle nuove generazioni risulta estremamente difficoltoso, prospettandosi un precariato sempre più spinto, affidato agli assegni di ricerca e ai contratti a termine;

il perdurare del blocco delle assunzioni, oltre ad essere fortemente penalizzante per gli Atenei in quanto impedisce lo «svecchiamento» del ruolo dei professori universitari (si calcola che nel 2017 circa il 50 per cento di ricercatori e docenti sarà messo a riposo), disattende anche il principio di legalità, che impone parità di trattamento per coloro che si trovano nella medesima posizione giuridica di vincitori di concorso universitario;

dopo due anni di tagli di cosiddetti «rami secchi» la rete scientifica del CNR si riduceva da 5.000 linee di attività a 500 macrolinee, come affermava lo stesso ex commissario straordinario, professor Adriano De Maio, nella sua relazione conclusiva del 10 giugno 2004;

gli ambiti della ricerca del CNR, a fronte di una fortissima contrazione degli investimenti finanziari, subivano, oltre che limitazioni quantitative, preoccupanti limitazioni anche qualitative, essendo sempre più finalizzati alla preparazione di brevetti industriali;

dal recente rapporto sui bilanci per la ricerca nei Paesi dell'Unione europea allargata, presentato dal commissario europeo Philippe Busquin, emergeva che nel 2003 l'Italia si posizionava all'ultima posizione,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda derogare al blocco delle assunzioni pubbliche nel comparto dell'Università e della ricerca, in modo da sanare una situazione di sostanziale disoccupazione di docenti altamente qualificati che perdura oramai dal 2002;

se, considerata la situazione di incertezza didattica e l'urgenza di nuove forze docenti, intenda rimuovere criteri discriminatori di fatto esistenti fra le Università;

come possa il Governo giustificare il fortissimo indebolimento dei progetti di ricerca, considerato che per vincere le sfide nell'economia globalizzata occorre puntare sul capitale umano nazionale (peraltro ricco di cervelli e competenze, come dimostrato recentemente in occasione dell'avvio della sperimentazione del vaccino contro l'Aids), sulle nuove tecnologie e sull'organizzazione del lavoro;

come il Ministro in indirizzo giudichi l'idea del credito di imposta per le aziende che spendono nel settore della ricerca, alla luce del fatto che i Paesi che l'hanno applicato hanno avuto oggettivi miglioramenti.

(4-07021)

BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, BATTISTI, BRUNALE, CARELLA, DALLA CHIESA, DATO, DI SIENA, FRANCO Vittoria, MARINO, MODICA, GIOVANELLI – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

un episodio grave e preoccupante si è verificato nella città di Arezzo, dove nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno, a seguito delle notizie provenienti dallo spoglio delle schede per il secondo turno elettorale che hanno dato la riconferma del sindaco uscente di centro-destra, una cinquantina di persone, guidate dall'assessore allo sport e politiche giovanili della giunta uscente Oreste Civitelli (Presidente provinciale di AN), si sono distinte in una sorta di provocatoria esibizione con saluti romani, *slogan* minacciosi, insulti e persino tentativi di aggressione fisica, rivolti contro coloro che stazionavano davanti alla sede del comitato elettorale della coalizione avversaria;

a tale evento assisteva casualmente anche una *troupe* del TGR 3, che nei giorni seguenti ha poi documentato con eloquenti immagini la situazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato posto a conoscenza di tale episodio in cui un rappresentante del governo locale non solo non ha frenato, ma è stato addirittura coprotagonista di azioni di violenza verbale e fisica nei confronti dei sostenitori di una parte politica avversa;

se e quali provvedimenti intenda eventualmente assumere per consentire di fare luce su possibili episodi inquietanti, sicuramente marginali

in una prova elettorale ma non per questo meno gravi e non meno degni di essere portati a conoscenza dell'opinione pubblica.

(4-07022)

PASCARELLA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con l'interrogazione 4-05480 è stato richiamato all'attenzione del Ministro il travagliato *iter* di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Recale e l'omissione da parte dell'amministrazione, tutt'oggi in carica, di concludere il corretto percorso amministrativo;

con sentenza n. 9395 dell'11 giugno 2004 il TAR della Campania, sede di Napoli, in accoglimento del ricorso, presentato dai consiglieri di opposizione, ha ritenuto che la trasmissione del piano regolatore generale dalla Provincia di Caserta al Comune di Recale, di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 27 maggio 2003, fosse illegittima essendo decorso il termine annuale di approvazione del predetto strumento urbanistico;

l'ufficio tecnico del Comune di Recale aveva rilasciato concessioni edilizie in conformità al piano di fabbricazione in aree previste a parcheggio dal piano regolatore generale e i concessionari avevano dato inizio ai lavori successivamente alla sentenza del TAR della Campania;

i consiglieri di opposizione avevano presentato una nota indirizzata al responsabile dell'area urbanistica e per conoscenza al Sindaco, al Prefetto e ad altre autorità della Provincia di Caserta, nella quale si chiedeva di sospendere le concessioni in atto e in seguito a tale nota la Giunta comunale decideva solamente la nomina di un legale piuttosto che adottare provvedimenti al fine di tutelare gli indirizzi del piano regolatore generale;

in data 22 giugno 2004 il dott. Ovidio Gadola, firmatario delle denunce presentate dalle opposizioni nonché Sindaco della precedente amministrazione, veniva aggredito, malmenato e minacciato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi episodi che si sono verificati a Recale e se intenda adottare misure urgenti al fine di ripristinare la legalità.

(4-07023)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 628ª seduta pubblica del 6 luglio 2004, alle pagine 21 e 22, nell'intervento del senatore Azzollini, alla terza riga, sostituire le parole da: «Se il relatore» fino alle parole «di nulla osta.» con le altre: «Se il relatore accetta di espungere questo comma, integrando il comma 3-*quinqies* nel senso di prevedere che «I titolari degli scarichi di cui al comma 3-*bis*...» e il comma 3-*sexies*, specificando «La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-*quinqies*...», il parere della Commissione può trasformarsi in parere di nulla osta.

